Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1908 — **ROMA — Giovedì, 13 agosto** — **Numero 189.**

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Balcani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Balcani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. **32**; semestre L. **17**; trimestre L. **9**
» a domicilio e nel Regno » » **36**; » » **19**; » » **10**
Per gli Stati dell'Unione postale » » **80**; » » **41**; » » **22**
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . L. **0.25** } per ogni linea o spazio di linea
Altri annunzi . . . . » **0.30** }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** — *nel Regno cent.* **15** — *arretrato in Roma cent.* **20** — *nel Regno cent.* **30** — *all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte Ufficiale

LEGGI E DECRETI

Il numero 473 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 14 gennaio 1906, n. 12 col quale furono approvati i canoni di abbonamento ai dazi di consumo governativi per i comuni della provincia di Napoli;

Visto l'altro Nostro decreto in data odierna, che ha ridotto il canone in corso pel comune di Procida da L. 18,930.12 a L. 17,275.63;

Ritenuto che, in virtù del Nostro decreto 27 gennaio 1907, n. LVIII, dal comune di Procida fu staccata la frazione Monte di Procida, che venne costituita in Comune autonomo;

Vista la relazione della Commissione centrale, che ha determinato le variazioni da apportarsi al canone daziario del comune di Procida, in relazione alla detta modificazione nella circoscrizione territoriale;

Veduti gli articoli 6 e 8, lettera *c* della legge 6 luglio 1905, n. 323;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il canone daziario in corso pel comune di Procida in complessive annue L. 17,275.63, è ripartito fra i due Comuni suindicati nella misura seguente:

comune di Procida, L. 16,466.93;

comune di Monte di Procida, L. 808.70.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1908.

VITTORIO EMANUELE.

LACAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 474 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti i Nostri decreti 30 novembre, 10 e 31 dicembre 1905 e 14 gennaio 1906, nn. 641, 642, 644 e 12

coi quali furono approvati i canoni di abbonamento ai dazi di consumo governativi per tutti i Comuni del Regno;

Visti gli altri nostri decreti, 8 marzo, 22 luglio e 6 dicembre 1906, e 24 marzo e 19 maggio 1907, nn. 78, 433, 675, 159, 295 e 322, coi quali furono assegnati a favore dei comuni di Alessandria, Casale Monferrato, Moncalvo, Senigallia, Montesantangelo, Procida, Ravenna e Angri, le quote di sussidio a carico dello Stato per il passaggio dalla categoria dei Comuni chiusi a quella degli aperti;

Visto l'art. 8 lettera *a* e ultimo comma, della legge 6 luglio 1905, n. 323;

Vista la relazione della Commissione centrale che ha determinato le variazioni da apportarsi ai canoni daziari e ai sussidi dei preindicati Comuni, in relazione all'accennato cambio di categoria;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I canoni daziari in corso pei sottonotati Comuni sono ridotti nella seguente misura:

Comune di Alessandria da L. 293,299.98 a L. 170,553.93 dal 1° gennaio 1906;

Comune di Casale Monferrato da L. 138,898.66 a L. 107,882.59 dal 1° settembre 1906;

Comune di Moncalvo da L. 8,396.86 a L. 7,389.24 dal 1° gennaio 1907;

Comune di Senigallia da L. 50,174.33 a L. 42,422.40 dal 1° luglio 1906;

Comune di Montesantangelo da L. 38.304.47 a L. 29,023.30 dal 14 giugno 1906;

Comune di Procida da L. 18,930.12 a L. 17,275.63 dal 1° gennaio 1906;

Comune di Ravenna da L. 115,679.32 a L. 93.688.69 dal 1° maggio 1906;

Comune di Angri da L. 15,277.34 a L. 13,547.95 dal 1° gennaio 1907.

Art. 2.

I sussidi già assegnati ai medesimi Comuni per il passaggio dalla categoria dei Comuni chiusi a quella degli aperti sono ridotti come segue a datare dalle medesime epoche di cui all'articolo primo:

Comune di Alessandria da L. 112,193.38 a L. . . .

Comune di Casale Monferrato da L. 68,517.86 a L. 37,501.29;

Comune di Moncalvo da L. 7,415.60 a L. 6,407.98;

Comune di Senigallia da L. 39,439.48 a L. 31,687.55;

Comune di Montesantangelo da L. 8,913.19 a L. . . .

Comune di Procida da L. 12,415.14 a L. 10,760.65;

Comune di Ravenna da L. 61,283.26 a L. 39,292.63;

Comune di Angri da L. 9,029.28 a L. 7,299.89.

Art. 3.

Le operazioni dipendenti dalle predisposte riduzioni dei canoni daziari e dei sussidi dei sopra mentovati Comuni, per la parte che si equivalgono, agli effetti della entrata e della spesa del bilancio dello Stato, verranno eseguite nelle relative scritture, a partire dal 1° maggio 1908 pel comune di Procida; e a partire dal 1° luglio stesso anno per ciascuno degli altri Comuni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1908.

VITTORIO EMANUELE.

LACAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 475 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il regolamento consolare approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il R. decreto 29 novembre 1870, n. 6090;

Vista la legge n. 305, del 29 giugno 1908 che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituita una Nostra Legazione in Addis Abeba.

L'assegno locale annuo del titolare della Legazione predetta è fissato in L. 32,450 a datare dal 1° luglio 1908.

Art. 2.

Alla Nostra Legazione in Addis Abeba è addetto un segretario di Legazione con l'annuo assegno locale di L. 8650 a datare dal 1° luglio 1908.

Art. 3.

L'assegno locale annuo del segretario di Legazione destinato a prestare servizio presso la R. Agenzia-consolato generale in Cairo è fissato in L. 6000 a datare dal 1° luglio 1908.

Ordiniamo che il presente decreto, **munito del sigillo dello Stato**, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a **chiunque spetti di osservarlo** e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 12 luglio 1908.

VITTORIO EMANUELE.

TITTONI.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 477 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 12 luglio 1906, n. 322, con la quale i comuni di Lunamatrona, Collinas, Ussaramanna, Siddi,

Pauli Arbarei e Villanovaforru, sono stati separati dal mandamento di Mogoro ed aggregati alla pretura di Sanluri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Lunamatrona, Collinas, Ussaramanna, Siddi, Pauli Arbarei e Villanovaforru, cessano di fare parte del distretto dell' Ufficio del registro di Ales, e sono aggregati al distretto dell' Ufficio del registro di Sanluri, a cominciare dal 1° ottobre 1908.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 12 luglio 1908.

VITTORIO EMANUELE.

LACAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO

MINISTERO DELL' INTERNO

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI DELL' INTERNO

Presidente del Consiglio dei Ministri

Veduto il capitolato generale per la provvista e per la manutenzione degli effetti di casermaggio pei carabinieri Reali, approvato con decreto ministeriale 18 maggio 1861;

Veduta la legge 24 marzo 1907, n. 116, che dispone, tra l'altro, il graduale passaggio allo Stato della spesa relativa al detto casermaggio;

Veduto il regolamento per l'esecuzione della stessa legge, approvato con R. decreto 1° dicembre 1907, n. 847;

Ritenuta la necessità di disciplinare gli appalti, che dovranno in prosieguo collocarsi, in modo rispondente alle disposizioni vigenti pel servizio in parola, nonchè alle attuali esigenze dell'ordine e della sicurezza pubblica;

Visto il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Decreta:

È approvato l'unito capitolato generale per la provvista e per la manutenzione del casermaggio pei carabinieri Reali, in sostituzione del capitolato del 1861, sopra indicato.

Roma, 1° luglio 1908.

Il Ministro
GIOLITTI

CAPITOLATO GENERALE per la provvista e per la manutenzione del casermaggio pei carabinieri Reali.

Art. 1

Norme generali — Circoscrizione dell' appalto.

La fornitura dei mobili, degli effetti e degli utensili occorrenti per l'acquartieramento dei carabinieri Reali nelle caserme, nonchè della mobilia per l'arredamento degli uffici dell'arma, sarà ordinariamente data in appalto, osservate le disposizioni della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

L'appalto si farà per Provincia, e sarà regolato dal presente capitolato d'oneri, predisposto in applicazione dell'art. 11 del regolamento approvato con R. decreto 1° dicembre 1907, n. 847, per l'esecuzione della legge 24 marzo stesso anno, n. 116, salve le speciali riserve, cautele e condizioni, che l'Amministrazione credesse eventualmente di stabilire per ogni singolo caso, in capitoli speciali o negli avvisi d'asta.

Agli effetti del presente capitolato, per caserme s' intendono tanto quelle delle stazioni definitive, quanto quelle delle stazioni provvisorie e temporanee.

Art. 2.

Divieto di cessione.

È vietata la cessione, anche parziale dell'appalto.

Contravvenendosi a tale divieto, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risoluto il contratto, senza bisogno di diffida o di atto giudiziale, e di procedere a nuovo appalto.

Art. 3.

Elezione di domicilio.

Per l'esecuzione del contratto e per tutti gli effetti, che a termine di legge ne derivano, l'appaltatore dovrà eleggere domicilio nel capoluogo della Provincia.

Venendo a mancare la persona, presso cui fu fatta l'elezione l'appaltatore dovrà indicarne altra nel termine di giorni cinque; in difetto di che, il domicilio s'intenderà eletto presso l'ufficio del comune capoluogo.

Art. 4.

Cauzione.

A garanzia degli obblighi assunti, l'appaltatore dovrà prestare cauzione nella misura, che verrà determinata in capitoli speciali d'oneri o nell'avviso d'asta.

La cauzione sarà costituita in numerario avente corso legale nello Stato, od in titoli del debito pubblico al portatore, o negli altri titoli pubblici indicati dall'art. 561 delle vigenti istruzioni generali sul servizio del tesoro, valutati al corso medio del semestre anteriore a quello, in cui ha luogo l'appalto, ed ammessi per nove decimi del loro valore.

Indipendentemente dalla cauzione, a garanzia della esatta esecuzione del contratto resterà vincolato anche il materiale di casermaggio esistente negli uffici, nelle caserme e nei magazzini di deposito; quindi nessun oggetto potrà essere rimosso dai locali anzidetti, senza ordine dei comandanti o capi ufficio competenti.

Art. 5.

Cauzione.

Se nel corso del contratto la cauzione venga ridotta per prelevamenti in seguito a provviste in danno, l'appaltatore dovrà reintegrarla nel termine di giorni venti.

Decorso inutilmente tale termine, sarà in facoltà dell'Amministrazione di sospendere i pagamenti sino alla concorrenza della somma necessaria al reintegro, ovvero di procedere senz'altro a nuovo appalto.

Art. 6.

Cauzione.

Scaduto il contratto d'appalto, la cauzione sarà svincolata solo quando risulti che l'appaltatore abbia soddisfatto a tutti gli obblighi assunti, e ne sia stata completamente liquidata la gestione.

Art. 7.

Stipulazione del contratto.

Entro i dieci giorni dall'aggiudicazione definitiva dell'appalto il deliberatario dovrà presentarsi alla prefettura per stipulare il relativo contratto, esibendo, quando non l'avesse già fatto, la polizza dell'eseguito versamento della cauzione prescritta.

Qualora l'aggiudicatario non adempia a tali obblighi, l'Amministrazione potrà, senza bisogno di diffida o di atto giudiziale, considerare come non avvenuta l'aggiudicazione, nel quale caso l'aggiudicatario incorrerà nella perdita del deposito eseguito per concorrere all'appalto, ed il relativo ammontare, detratte le spese occorse, sarà devoluto all'erario.

Art. 8.

Rappresentanti.

In ogni Comune sede di comando di ufficiale o di maresciallo d'alloggio maggiore l'appaltatore dovrà essere rappresentato da una persona idonea, per tutto ciò che concerne il servizio nella circoscrizione del relativo comando.

In nessun caso egli potrà farsi rappresentare da militari dell'arma, essendo ai medesimi assolutamente vietato di servire da intermediari tra il fornitore e le persone da lui incaricate per eseguire provviste o riparazioni di oggetti di casermaggio, lavatura o spurgo di effetti e quant'altro possa occorrere, nonchè di ingerirsi direttamente nelle forniture o nelle manutenzioni.

L'appaltatore risponderà dell'operato dei suoi rappresentanti.

Pel giorno in cui s'inizia il servizio, il fornitore dovrà avere già provveduto alla nomina dei rappresentanti ed averne notificato l'elenco al comandante l'arma nella Provincia.

Venendo, per qualsiasi causa, a mancare alcuno dei rappresentanti, l'appaltatore dovrà sostituirlo nel termine di dieci giorni, dandone avviso al comandante predetto.

Questi potrà sempre rifiutare i rappresentanti o disporre la loro rimozione, senza obbligo di indicarne le ragioni.

Art. 9.

Obblighi generali dell'appaltatore.

L'appaltatore è obbligato alla provvista, alla manutenzione al trasporto ed al collocamento dei mobili, degli effetti e degli utensili assegnati, giusta l'annessa tabella (all. n. 1), che forma parte integrante del presente capitolato, agli uffici ed alle stazioni dell'arma esistenti nella Provincia, nonchè alle famiglie dei sottufficiali ammogliati, o vedovi con prole.

Il materiale dovrà corrispondere per qualità, quantità, misura e peso alle indicazioni contenute nella tabella medesima, ed essere, ove occorra, riparato o sostituito.

Analoghi obblighi incombono all'appaltatore nei riguardi della dotazione supplementare permanente e del materiale pei rinforzi, di cui agli articoli 19 e 20 del presente capitolato.

Art. 10.

Richieste dell'arma — Ricorsi.

Tutte le richieste, che all'arma occorrerà di fare all'appaltatore, a tenore del presente capitolato, saranno compilate su modulo conforme all'allegato n. 2.

L'appaltatore, ove ritenga che alcuna di esse esorbiti dai suoi obblighi, potrà ricorrere sino al comandante l'arma nella Provincia, o sino al comandante la legione se il richiedente sia addetto al comando legionale.

Le contestazioni, nelle quali sia direttamente interessato il comandante l'arma nella Provincia, saranno decise dall'ufficiale immediatamente superiore.

Le decisioni del comandante l'arma nella Provincia, o del comandante la legione, o dell'ufficiale immediatamente superiore, a seconda dei casi previsti in questo articolo, saranno definitive e insindacabili.

Il reclamo non sospenderà l'esecuzione della richiesta, quando ne sia dichiarata, per iscritto, l'urgenza. Nessun reclamo sarà ammesso decorsi sessanta giorni dalla data della richiesta.

Art. 11.

Inadempienze parziali.

In caso d'inadempimento di taluno degli obblighi derivanti dal contratto, il prefetto della Provincia, sulla richiesta dell'arma, provvederà ad assicurare il regolare andamento del servizio a spese dell'appaltatore, giusta l'art. 11, capoverso, del regolamento approvato con R. decreto 1° dicembre 1907, n. 847.

L'Amministrazione si rivarrà della spesa mediante ritenuta sui crediti dell'appaltatore, ed ove questi non fossero sufficienti sulla cauzione, senza pregiudizio dell'applicazione delle multe.

Art. 12.

Interruzione o abbandono del servizio.

Qualora il servizio venga interrotto, così che a giudizio del prefetto, su rapporto del comandante l'arma nella Provincia, ne sia compromesso il regolare andamento, e l'appaltatore, invitato in via amministrativa, non provveda; come pure in caso di abbandono del servizio stesso ed in quello di fallimento dell'appaltatore, anche per sentenza non ancora passata in giudicato, l'Amministrazione avrà facoltà, senza obbligo di diffida o di atti giudiziali, di assicurare il servizio come crederà meglio, ed anche di procedere a nuovo appalto.

Art. 13.

Appalto in danno.

Ove occorra di procedere a nuovo appalto nei casi di cui agli articoli 2, 5 e 12, l'Amministrazione si rivarrà della maggiore spesa, che venisse eventualmente a sostenere, sull'ammontare delle contabilità non riscosse e, occorrendo, sulla cauzione, sugli interessi di questa non ritirati e sul materiale esistente negli uffici, nelle caserme e nei magazzini di deposito.

Art. 14.

Accettazione e rifiuto di materiale.

Tutti i mobili, effetti ed utensili, che l'appaltatore somministrerà nel corso del contratto, dovranno essere riconosciuti dal comandante o capo ufficio interessato conformi alle prescrizioni del presente capitolato ed atti all'uso, cui sono destinati.

Il materiale rifiutato dovrà dall'appaltatore essere sostituito nel termine assegnatogli.

Contro il rifiuto l'appaltatore potrà ricorrere nei modi indicati nell'art. 10, decorrendo il termine di 60 giorni per il reclamo dalla data del rifiuto stesso.

Art. 15.

Dichiarazione d'inservibilità.

Spetterà all'ufficiale od al maresciallo d'alloggio maggiore interessato di dichiarare inservibile per deperimento in seguito all'uso il materiale che forma la dotazione dei rispettivi uffici e delle caserme loro sottoposte.

Il fornitore, ove non accetti tale dichiarazione, avrà facoltà di reclamare a forma dell'art. 10, ed il termine di sessanta giorni per il ricorso si computerà dalla data della dichiarazione medesima.

Art. 16.

Impianto di nuove stazioni, uffici, ecc.

Qualora nel corso dell'appalto sia disposto l'impianto di altri uffici, comandi o stazioni, la trasformazione di queste (a piedi, a cavallo, miste), ovvero l'aumento della forza organica delle stazioni definitive o della forza assegnata a quelle provvisorie e temporanee, l'appaltatore dovrà provvedere, nel termine che gli sarà prefisso, alla completa fornitura, nonchè al trasporto ed al collocamento di tutti i mobili, effetti ed utensili occorrenti giusta il presente capitolato.

Art. 17.

Soppressione di stazioni, uffici, ecc.

Se nel corso dell'appalto sia disposta la soppressione di uffici, comandi o stazioni, ovvero la riduzione della forza organica delle stazioni definitive o della forza assegnata a quelle provvisorie e temporanee, l'arma ne avviserà l'appaltatore o il rappresentante interessato, il quale dovrà ritirare dai locali che gli verranno indicati, e nel tempo stabilito, gli oggetti non più occorrenti.

Nella circostanza si compilerà un elenco di tali oggetti, e l'appaltatore dovrà firmarlo in segno di ricevuta

Il pagamento dei compensi relativi alle stazioni soppresse od agli uomini, di cui venga diminuita la forza organica od assegnata, cesserà dal primo giorno del termine fissato pel ritiro del materiale.

Art. 18.

Trasferimento di stazioni, uffici, ecc.

Ove si stabilisca il trasferimento, anche in via non definitiva di uffici, comandi o stazioni, l'appaltatore dovrà effettuare il trasporto ed il collocamento di tutti i mobili, effetti ed utensili, nel termine che gli verrà indicato.

Sarà del pari obbligato ad eseguire qualsiasi altro spostamento di materiale, che possa occorrere nell'interno delle caserme.

Art. 19.

Dotazione supplementare permanente.

Oltre il casermaggio completo, conformemente alla allegata tabella, per il numero di uomini indicato come forza organica delle stazioni definitive nello scompartimento delle legioni territoriali, nonchè pel numero di uomini assegnato alle stazioni provvisorie e temporanee, l'appaltatore dovrà fornire in più e lasciare permanentemente in ogni stazione due letti completi ed altresì due lenzuola, una federa ed un asciugamano.

Invece in ciascuna stazione in sede di comando d'ufficiale dovrà tenere in permanenza un letto completo in più per ogni tre militari della forza organica, trascurando l'eventuale frazione residua del gruppo.

In ambedue i casi dovrà fornire una congrua dotazione supplementare di stoviglie, soggetta alla graduale sostituzione prevista dalla tabella.

Art. 20.

Materiale pei rinforzi.

L'appaltatore, indipendentemente dagli obblighi di cui all'articolo precedente, dovrà, sulla richiesta dell'arma e nel termine che gli verrà indicato, fornire i letti, o le brande, completi, le stoviglie, gli utensili da cucina, i tavoli e le panche occorrenti per i rinforzi (tanto di militari dell'arma, quanto di militari di altre armi destinati in sussidio ad essa), che, ai termini dell'art. 9 del regolamento approvato con R. decreto 1° dicembre 1907, n. 847, possano essere alloggiati nelle caserme delle stazioni, anche con quegli adattamenti, che i comandi ritengano convenienti.

All'uopo l'appaltatore dovrà tenere nel capoluogo della provincia e, occorrendo, anche in altre sedi, magazzini di deposito provvisti del materiale suddetto.

Le sedi, nelle quali dovranno essere istituiti i magazzini, e le rispettive dotazioni saranno, sempre nei limiti della capienza delle caserme, determinate dal prefetto, d'intesa col comandante l'arma nella Provincia, e indicate in speciali capitoli d'oneri o nell'avviso d'asta. Sono tuttavia salve le variazioni, che eventualmente occorrano per successivi mutamenti nel numero o nella capienza delle caserme.

Art. 21.

Elenco della dotazione dei depositi pei servizi straordinari.

All'inizio della gestione l'appaltatore dovrà trasmettere al comandante l'arma nella Provincia l'elenco del materiale esistente in ciascun deposito. Il comandante predetto potrà direttamente, o per mezzo dei suoi ufficiali, visitare i depositi per constatare la quantità, la qualità e lo stato del materiale.

In ciascun deposito sarà tenuta costantemente affissa la nota dei materiali, che debbono costituire la dotazione pei servizi straordinari.

Art. 22

Illuminazione.

Il fornitore è obbligato a provvedere, tanto nei capoluoghi sede di comando d'ufficiale o di maresciallo d'alloggio maggiore, quanto nelle stazioni, alla illuminazione (impianti e apparecchi o lumi, e relativa manutenzione compresi) degli uffici dei comandanti di stazione, delle camere o camerate occupate dai militari, delle camere di riunione (sale di mensa), delle cucine, dei corpi di guardia o delle camere dei piantoni, dei corridoi, delle scale, delle latrine e delle scuderie.

Dovrà inoltre provvedere, nella caserma capoluogo di ciascuna legione, alla illuminazione della sala di convegno dei sottufficiali.

Le scale, i corridoi, i corpi di guardia, le camere dei piantoni e le scuderie dovranno essere illuminati tutta la notte; negli altri locali la illuminazione dovrà durare per il tempo necessario.

Il sistema di illuminazione verrà determinato caso per caso in ogni Provincia, in capitoli speciali d'oneri o negli avvisi d'asta.

Nelle scuderie l'illuminazione dovrà farsi soltanto con luce elettrica o con olio di oliva, di buona qualità mercantile, scevro dalla morchia ed atto a bruciare senza produrre fumo.

Il fornitore dovrà sempre assicurare la illuminazione anche per i casi di interruzione o mancato funzionamento del sistema prescelto.

Sorgendo contestazioni nei riguardi del servizio di illuminazione, si seguirà il procedimento di cui all'art. 10, e il termine di sessanta giorni per il reclamo decorrerà dalla data della richiesta o da quella dell'accertamento, in contraddittorio, del fatto, da cui l'appaltatore si ritenga leso.

Art. 23.

Lavatura e spurgo di effetti.

Il materiale lettereccio e la biancheria dovranno essere sempre decenti e in buono stato, gli oggetti di tela e di lana e i copriletti non avere toppe.

Le lenzuola saranno cambiate e lavate due volte al mese dal 1° di aprile a tutto ottobre, ed ogni mese nel resto dell'anno; le federe, negli stessi periodi, rispettivamente ogni settimana ed ogni quindici giorni; gli asciugamani, le tovaglie, i tovagliuoli, gli asciugatoi e gli stracci occorrenti per la pulizia della cucina una volta per settimana.

La lana dei materassi e dei capezzali sarà battuta ogni anno e, quando sia necessario, anche cardata; i copriletti saranno lavati ogni sei mesi; una volta all'anno, ove occorra, verranno spurgate le coperte e rinnovato il crino dei materassi.

Il cambio dei suddetti effetti sarà eseguito nelle caserme per cura del fornitore, il quale avrà il carico del trasporto per il ritiro e per la consegna.

La biancheria fornita per gli uomini di passaggio e pei rinforzi, che sia stata usata un numero di giorni inferiore a quello stabilito per il cambio, non potrà essere distribuita ad altri militari, se prima non sia stata lavata.

Art. 24.

Riverniciatura.

L'appaltatore dovrà far riverniciare e riparare gli oggetti in ferro ed in legno ogni qualvolta occorra.

Qualora per tali operazioni fosse necessario asportare qualche oggetto dagli uffici o dalle caserme, l'appaltatore sarà prima obbligato a sostituirlo con altro oggetto simile, riconosciuto accettabile dal comandante o capo ufficio interessato, salvo si tratti di oggetti che possano essere restituiti nella giornata.

Art. 25.

Stagnatura dei vasi di rame.

L'appaltatore provvederà a nuova stagnatura, con stagno puro, dei vasi di rame, ogniqualvolta ne sia richiesto dall'arma.

Ove tale operazione non venga effettuata entro il termine prescritto nella richiesta, e, stante l'urgenza, non sia possibile provvedere a termini dell'art. 11 del presente capitolato, l'arma la farà eseguire direttamente a spese dell'appaltore, senza necessità di preavviso o diffida di sorta. L'Amministrazione si rivarrà della spesa nei modi indicati nel detto articolo.

Art. 26.

Danni e guasti.

L'appaltatore avrà diritto ad essere indennizzato a carico dei responsabili dei guasti derivanti da mal governo e delle perdite imputabili ai militari od alle persone che convivono nella caserma, previa dichiarazione dell'ufficiale o del maresciallo d'alloggio maggiore competente.

Nessun indennizzo è dovuto per guasti derivanti da cause di forza maggiore o da deperimento in seguito all'uso, dichiarati come sopra.

In caso di contestazione il fornitore potrà ricorrere nel modo indicato nell'art. 10, computandosi il termine di sessanta giorni per il reclamo dalla data della dichiarazione suindicata.

Art. 27.

Disinfezione e distruzione di oggetti.

Ove per ragioni sanitarie debitamente comprovate si rendesse necessario disinfettare o distruggere oggetti di casermaggio, non escluso il materiale di scuderia, tutte le relative spese saranno a carico dell'appaltatore, il quale dovrà inoltre, senza diritto ad alcun compenso, sostituire gli oggetti danneggiati o distrutti.

Art. 28.

Multe.

Qualora l'appaltatore manchi agli obblighi assunti, oltre a sottostare alle spese per acquisti e lavori disposti direttamente dall'Amministrazione per assicurare il regolare andamento del servizio, sarà passibile delle seguenti penalità:

1°) della multa di L. 5 per ogni giorno di ritardo nella nomina o sostituzione di ciascun rappresentante;

2°) della multa da L. 1 a L. 5 al giorno nel caso di ritardo nell'esecuzione di ogni singola richiesta di somministrazioni, sostituzioni o riparazioni relative alla fornitura ordinaria, nonchè di inadempienza a taluno degli obblighi previsti per l'illuminazione in ciascuna stazione. La multa sarà applicata anche nel caso di esecuzione incompleta;

3°) della multa di L. 5 al giorno per ogni giacitura chiesta pei militari in servizio straordinario, non fornita o fornita incompletamente. Si applicherà la multa, di cui al n. 2, se l'appaltatore non fornisca o fornisca solo a in parte le panche, le tavole e le stoviglie occorrenti pei militari di rinforzo;

4°) della multa da L. 2 a L. 25 per ogni giorno di ritardo nel provvedere o nel completare quanto occorra per l'impianto di nuovi uffici o di nuove caserme, per la trasformazione di stazioni o per l'aumento della forza organica od assegnata;

5° della multa di L. 5 per ogni giorno di ritardo nella presentazione dei conti oltre il termine prescritto;

6° della multa da L. 10 a L. 50, ove manchi o sia incompleta la dotazione stabilita pei singoli depositi, ovvero la medesima non corrisponda per qualità o stato d'uso alle condizioni prescritte. Quando la deficienza della dotazione dei magazzini non sia tale, a giudizio del comandante l'arma nella Provincia, da compromettere il servizio, sarà dal comandante medesimo dato al fornitore un termine par provvedere, e, trascorso questo inutilmente, si applicherà la multa, e, occorrendo, si provvederà agli acquisti in danno.

Art. 29.

Multe.

L'inosservanza di qualsiasi obbligo derivante dal contratto d'appalto è fatta constare con processo verbale redatto dal comandante o dal capo ufficio interessato, il quale ne curerà l'immediata trasmissione, per via gerarchica, al comandante l'arma nella Provincia, od al comandante la legione, se il verbalizzante sia addetto al comando legionale.

Il comandate l'arma nella Provincia od il comandante la legione, accertati i fatti, invieranno i verbali, col loro motivato parere, al prefetto per l'applicazione e la liquidazione delle multe. Del provvedimento adottato sarà data comunicazione al fornitore ed all'arma.

Sorgendo contestazione sulla inapplicabilità totale o parziale delle clausole penali, deciderà il Ministero, sentito il parere del Consiglio di Stato, a termini dell'art. 47 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 30.

Corrispettivo.

Per la determinazione del compenso da corrispondersi all'appaltatore la fornitura si distingue in ordinaria e straordinaria.

L'ordinaria comprende la provvista, la manutenzione, il trasporto e il collocamento di tutto il materiale indicato nell'art. 19, nonchè della mobilia per l'arredamendo degli uffici, e verrà retribuita con tante diarie, quanti sono gli uomini che costituiscono la forza organica dell'arma nella Provincia, più quelli assegnati alle stazioni provvisorie e temporanee, anche se parte dei letti non vengano usati, salvo si tratti di eventuale chiusura di stazioni, nel qual caso i relativi compensi saranno dovuti solo pei primi 15 giorni dalla chiusura.

Della fornitura ordinaria fa inoltre parte il materiale per le famiglie dei sottufficiali ammogliati, o vedovi con prole, pel quale spetterà all'appaltatore il pagamento di tante diarie, quanti sono i letti richiesti e forniti per le persone di famiglia, autorizzate, a norma del regolamento dell'arma, a convivere coi sottufficiali stessi. Però dal giorno successivo alla data dell'ordine di ritiro di uno o più letti, non saranno più dovute le diarie relative.

La fornitura straordinaria comprende la provvista, la manutenzione, il trasporto ed il collocamento del materiale richiesto in più di quello che deve permanentemente trovarsi nelle caserme, pei militari comandati di rinforzo come all'art. 20, e sarà retribuita in base al numero dei letti richiesti e forniti in occasione di servizi straordinari e con diaria speciale, in nessun caso superiore a quella stabilita per la fornitura ordinaria. L'Amministrazione quindi avrà diritto di valersi all'uopo, senza corrispettivo, dei letti della fornitura ordinaria, che al momento del rinforzo non fossero occupati, restando l'uso fattone dagli uomini di rinforzo compensato col pagamento delle diarie ordinarie.

Cessata la necessità dei rinforzi, l'arma ne avviserà l'appaltatore, il quale dal giorno successivo a quello dello avviso non percepirà più la speciale diaria, ancorchè ritardi a ritirare il materiale.

Coi corrispettivi sopraindicati si intendono interamente com-

pensati tutti i servizi posti a carico dell'appaltatore dal presente capitolato.

Art. 31

Acconti.

Ogni mese potrà essere corrisposto all'appaltatore un acconto non superiore ai 4[5 dell'importo delle diarie spettantegli in base alla forza organica, pel mese antecedente.

Nell'ultimo trimestre dell'appalto non saranno corrisposti acconti.

Art. 32.

Conti.

Nei quindici giorni successivi alla scadenza di ciascun trimestre l'appaltatore presenterà al comando dell'arma nella Provincia un conto, in doppio esemplare, nel quale indicherà per ogni stazione, o distintamente pei servizi ordinari o straordinari, i compensi dovutigli per le forniture eseguite nel trimestre scaduto.

Tale conto sarà redatto su modulo conforme all'allegato n. 3, o vi saranno unite le richieste relative alle somministrazioni eseguite pei rinforzi, nonchè tutti gli altri documenti necessari a giustificare il conto stesso.

Il comando dell'arma nella Provincia, riscontrata la regolarità del conto, lo trasmette al prefetto per gli ulteriori incombenti.

Il pagamento avrà luogo sotto deduzione degli acconti, delle multe o delle spese fatte in danno dell'appaltatore.

Art. 33.

Inventari.

I comandanti o capi d'ufficio dell'arma, che hanno in consegna oggetti di casermaggio, dovranno tenere al corrente un inventario, in duplice esemplare, di tutto il materiale di proprietà dell'appaltatore esistente nei rispettivi uffici o caserme.

Tale inventario sarà redatto su modulo conforme all'allegato num. 4.

In caso di cambiamento dei consegnatari, il relativo inventario, previ i necessari accertamenti, dovrà essere vistato dal consegnatario cessante o da quello ricevente, il quale assumerà la consegna e responsabilità degli oggetti inventariati

Uguali obblighi sono fatti ai capi ufficio o comandanti interinali.

Una volta all'anno, alla data che verrà stabilita dal comando dell'arma nella Provincia, sarà, pel tramite di esso, inviato all'appaltatore uno dei detti esemplari per ogni comando od ufficio.

L'appaltatore stesso dovrà restituire al comando predetto nel termine di quindici giorni l'esemplare ricevuto, munito del suo visto per l'accettazione.

Sei mesi avanti la scadenza del contratto, tutti gli esemplari vistati dall'appaltatore verranno trasmessi al comando dell'arma nella Provincia, il quale vi unirà le dichiarazioni di cui all'articolo seguente, circa lo stato d'uso del materiale esistente nelle singole caserme ed uffici, e l'elenco degli oggetti che devono trovarsi nei depositi giusta gli articoli 20 e 21, inviando poi tali atti alla prefettura, ove rimarranno depositati per opportuna visione degli interessati nei riguardi del nuovo appalto.

Stipulato il nuovo contratto, i detti documenti, muniti del visto dell'appaltatore subentrante, dovranno essere restituiti al detto comando dell'arma.

Art. 34

Passaggio del materiale.

Alla scadenza o cessazione del contratto l'appaltatore precedente sarà obbligato a cedere al subentrante, e quest'ultimo a rilevare dal primo tutti i mobili, effetti ed utensili di casermaggio esistenti negli uffici o nelle caserme, e dichiarati in buono stato d'uso dal comandante l'arma nella Provincia o dal comandante la legione per il materiale, i cui consegnatari siano addetti al comando legionale. La cessione comprende anche il materiale esistente nei depositi nei limiti del quantitativo prescritto giusta l'art. 20, e purchè il materiale stesso sia in buono stato d'uso. Resta a cura dell'appaltatore subentrante la constatazione di questi limiti e requisiti, escluso ogni intervento dell'arma.

Tanto l'arma, quanto l'Amministrazione, rimarranno estranee ai rapporti d'interesse tra i due appaltatori, cessante e subentrante, per quanto si riferisce alla cessione di tutto il materiale.

In caso di contestazione circa il valore del materiale, ciascuna delle due parti sceglierà un perito di propria fiducia per la risoluzione della controversia. Ove fra i due periti non si raggiunga l'accordo, deciderà inappellabilmente un perito prescelto dalle parti, ed in caso di dissenso, nominato dal presidente del tribunale civile, nella cui giurisdizione è compreso il capoluogo della Provincia.

Cessa l'obbligo reciproco del passaggio del materiale di cui al presente articolo, quante volte i due appaltatori siano d'accordo l'uno nel non voler cedere, l'altro nel non voler acquistare il materiale stesso.

In ogni caso l'appaltatore cessante non potrà rimuovere il proprio materiale fino a quando il nuovo assuntore non lo abbia sostituito, salvo rivalsa a carico di quest'ultimo di ogni maggiore spesa e danno eventuale.

L'assuntore del nuovo appalto, anche ove sia il fornitore cessante, deve all'inizio del contratto avere completata la dotazione del casermaggio con la sostituzione degli oggetti fuori d'uso e con la fornitura di quelli eventualmente mancanti.

Nel caso che la gestione sia assunta o ceduta dall'Amministrazione, si applicheranno per il passaggio del materiale le norme precedenti, in quanto siano applicabili.

Art. 35.

Passaggio del materiale alla prima applicazione del capitolato.

All'atto della prima applicazione del presente capitolato, il nuovo appaltatore sarà tenuto ad acquistare dall'appaltatore cessante o dalla Provincia proprietaria, se le disposizioni del contratto in corso lo consentano, il materiale di casermaggio esistente negli uffici, nelle caserme e nei depositi, purchè in buono stato d'uso, eccettuati i letti di vecchio modello quante volte egli voglia immediatamente sostituirli con quelli di nuovo tipo.

La cessione del materiale dei depositi s'intende limitata al quantitativo occorrente pei cambi ordinari e pei servizi straordinari.

L'appaltatore, ad ogni modo, pel giorno in cui si inizia il servizio, dovrà avere completata la dotazione.

Il nuovo assuntore, anche ove sia l'appaltatore cessante, dovrà provvedere gradualmente nel termine che sarà stabilito nell'avviso d'asta o nel contratto, alla sostituzione di quella parte di materiale, che non sia conforme alle prescrizioni del nuovo capitolato.

Se non abbia luogo la cessione per qualsiasi causa, il nuovo appaltatore, pel giorno in cui s'inizia la sua gestione, deve avere provveduto o collocato negli uffici, nelle caserme e nei magazzini di deposito il materiale completo occorrente e rispondente in tutto alle prescrizioni del nuovo capitolato.

Nel caso che la gestione sia assunta dall'Amministrazione, si applicheranno per il passaggio del materiale le norme precedenti, in quanto siano applicabili.

Art. 36.

Spese contrattuali.

Tutte le spese inerenti agli incanti ed alla stipulazione e registrazione dei contratti, come pure quelle per le copie occorrenti e per la provvista dei moduli per le richieste, per i conti e per gli inventari (allegati 2, 3 e 4), saranno a carico esclusivo dell'appaltatore.

Allegato n. 1.

TABELLA dei mobili, degli effetti e degli utensili occorrenti nelle caserme dell'arma.

N. d'ordine	DENOMINAZIONE DEGLI OGGETTI	Quantità	*Annotazioni*
	Per l'ufficio di ciascun comandante di legione.		*a*) Tutti i mobili e gli oggetti degli uffici debbono essere per qualità, dimensioni o lavoro, rispondenti all'importanza degli uffici stessi.
1	Tende di tullo a disegni per finestre con sopratende di stoffa e accessorî	occorrente	
2	Trasparenti per finestre	id.	
3	Portiere complete di stoffa uguale a quelle delle sopratende, e accessorî	id.	
4	Tappeto che copra l'intiero pavimento dell'ufficio	1	
5	Guide da tappeto	occorrenti	
6	Scrittoio di noce lustrato a cera o a spirito, con cassetti muniti di serrature inglesi	1	
7	Armadio di noce lustrato a cera o a spirito, con serratura inglese, e soprastante libreria pure di noce, munita di serratura e lustrata come sopra	1	
8	Tavolo grande con piedi di noce torniti	1	
9	Tappeto di panno verde pel tavolo suddetto	1	
10	Tavolino di noce lustrato come sopra, con piedi torniti e cassetto	1	
11	Etagère di noce lustrata come sopra	1	
12	Divano imbottito a molla, coperto di stoffa uguale a quella delle sopratende e delle portiere	1	
13	Poltrone a molla, coperte come il divano	2	
14	Sedie imbottite e coperte come il divano e le poltrone	6	
15	Tappeto soppedaneo da divano	1	
16	Seggiolone di Vienna con sedile munito di copertura di tela cruda, assicurata con lacci	1	
17	Predella poggiapiedi	1	
18	Cesta per carta di rifiuto	1	
19	Leggio-scrittoio	1	
20	Consollo con piano di marmo e specchiera grande	1	
21	Orologio a pendolo da consollo	1	Di tipo analogo.
22	Candelabri di metallo ornati, da consollo	un paio	Id.
23	Attaccapanni di Vienna	1	
24	Vassoio di nichel inalterabile	1	
25	Bottiglia di cristallo	1	
26	Bicchieri di cristallo	2	
27	Molle, paletta e coprifuoco per caminetto o per stufa	servizio completo	Ove occorra.
28	Sputacchiera di terra cotta verniciata o di ferro smaltato	1	*b*) ciascuna sputacchiera deve essere riempita di calce spenta, da rinnovarsi a seconda del bisogno ed a semplice richiesta.
29	Nettapiedi a spazzola	1	
	Per l'anticamera (*) dell'ufficio predetto.		(*) Ove esiste - Vedasi annotazione *a*.
1	Tende e tendine di tulle a disegni per finestre	occorrente	
2	Tavolo di noce lustrato a cera o a spirito, con piedi torniti	1	
3	Sedie di Vienna	6	
4	Attaccapanni di Vienna	1	

N. d'ordine	DENOMINAZIONE DEGLI OGGETTI	Quantità	Annotazioni
	Per la sala del Consiglio d'amministrazione di ciascuna legione.		Vedasi annotazione *a.*
1	Tende di tulle a disegni per finestre con sopratende di stoffa e accessorî	occorrente	
2	Trasparenti per finestre	id.	
3	Portiere complete di stoffa uguale a quella delle sopratende, e accessorî	id.	
4	Libreria di noce munita di serratura e lustrata a cera od o spirito	1	
5	Tavolo grande con piedi di noce torniti	1	
6	Tappeto di panno verde pel tavolo suddetto	1	
7	Stuoia di cocco da collocarsi sotto il tavolo stesso	1	
8	Tavolino di noce lustrato come sopra, con piedi torniti	1	
9	Divano imbottito a molla, coperto di stoffa uguale a quella delle sopratende	1	
10	Poltrone a molla, coperte come il divano	2	
11	Tappeto soppedaneo da divano	1	
12	Sedie di Vienna	8	
13	Vassoio di nichel inalterabile		
14	Bottiglia di cristallo	1	
15	Bicchieri di cristallo	6	
16	Sputacchiere di terra cotta verniciata o di ferro smaltato	2	Vedasi annotazione *b.*
17	Nettapiedi a spazzola	1	
	I. - *Per l'ufficio di ciascun comandante di divisione.*		Vedasi annotazione *a.*
	II. - *Per l'ufficio del relatore di ciascuna legione.*		id. id.
1	Tende di tulle a disegni per finestre con sopratende di stoffa e accessorî	occorrente	
2	Trasparenti per finestre	id.	
3	Portiere complete di stoffa uguale a quella delle sopratende e accessorî	id.	
4	Scrittoio di noce lustrato a cera o a spirito, con cassetti muniti di serrature inglesi	1	
5	Libreria di noce, munita di serratura e lustrata come sopra	1	
6	Armadio grande, verniciato, con serratura inglese, per la custodia dei documenti e del carteggio riservato	1	
7	Tavolo grande, con piedi torniti e cassetti muniti di serrature inglesi	1	
8	Tappeto di panno verde pel tavolo suddetto	1	
9	Etagère di noce, lustrata come sopra	1	
10	Divano imbottito a molla, coperto di stoffa uguale a quella delle sopratende e delle portiere	1	
11	Poltroncine a molla, coperte come il divano	2	
12	Tappeto soppedaneo da divano	1	
13	Seggiolone di Vienna con sedile munito di copertura di tela cruda, assicurata con lacci	1	
14	Predella poggia-piedi	1	
15	Cesta per carta di rifiuto	1	

N. d'ordine	DENOMINAZIONE DEGLI OGGETTI	Quantità	*Annotazioni*
16	Sedie di Vienna	4	
17	Leggio-scrittoio	1	
18	Attaccapanni di Vienna	1	
19	Vassoio di nichel inalterabile	1	
20	Bottiglia di cristallo	1	
21	Bicchieri di cristallo	2	
22	Molle, paletta o coprifuoco per caminetto o per stufa	servizio completo	Ove occorra.
23	Sputacchiera di terracotta verniciata o di ferro smaltato	1	Vedasi annotazione *b*.
24	Nettapiedi a spazzola	1	
	I. - *Per l'ufficio del capitano aiutante maggiore in 1° presso ciascuna legione.*		
	II. - *Per l'ufficio di ciascun comandante di compagnia.*		Vedasi annotazione *a*.
	III. - *Per l'ufficio (*) del capitano veterinario presso ciascuna legione.*		(*) Ove esiste.
1	Tende di tulle a disegni per finestre	occorrente	
2	Trasparenti per finestre	id.	
3	Scrittoio di noce lustrato a cera o a spirito, con cassetti muniti di serrature inglesi	1	
4	Libreria di noce, munita di serratura e lustrata come sopra	1	
5	Armadi grandi, verniciati, muniti di serratura inglese	2	Per l'aiutante maggiore in 1° e per i comandanti di compagnia, per la custodia dei documenti e del carteggio riservato.
		1	Per il capitano veterinario, per la custodia del materiale scientifico di osservazione.
6	Tavolo di noce, lustrato come sopra, con piedi torniti e cassetti muniti di serrature inglesi	1	
7	Divano imbottito a molla	1	
8	Tappeto soppedaneo da divano	1	
9	Etagère di noce, lustrata come sopra	1	
10	Cassaforte da fissarsi al muro, di ampiezza sufficiente ai bisogni della compagnia	1	Per i soli comandi di compagnia.
11	Seggiolone di Vienna, con sedile munito di copertura di tela cruda, assicurata con lacci	1	
12	Predella poggiapiedi	1	
13	Cesta per carta di rifiuto	1	
14	Sedie di Vienna	4	
15	Leggio-scrittoio	1	
16	Attaccapanni di Vienna	1	
17	Vassoio di metallo inalterabile	1	
18	Bottiglia di cristallo	1	
19	Bicchieri di cristallo	2	
20	Molle, paletta o coprifuoco per caminetto o per stufa	servizio completo	Ove occorra.

N. d'ordine	DENOMINAZIONE DEGLI OGGETTI	Quantità	Annotazioni
21	Sputacchiera di terra cotta verniciata o di ferro smaltato . .	1	Vedasi annotazione *b*.
22	Nettapiedi a spazzola	1	
	I. - *Per l'ufficio del tenente (o sottotenente) aiutante maggiore in 2° presso ciascuna legione.*		
	II. - *Per l'ufficio di ciascun comandante di tenenza.*		Vedasi annotazione *a*.
	III. - *Per l'ufficio di ciascun comandante di sezione di 1ª classe.*		
	IV. - *Per l'ufficio di ciascun ufficiale subalterno contabile in ogni capoluogo legionale.*		
1	Tende di tulle a disegni per finestre	occorrente	
2	Scrittoio di noce lustrato a cera o a spirito con cassetti muniti di serrature inglesi.	1	
3	Libreria di noce munita di serratura, e lustrata come sopra .	1	
4	Armadio grande, verniciato, munito di serratura inglese, per la custodia dei documenti e del carteggio riservato. . . .	1	
5	Divano imbottito a molla	1	
6	Tappeto soppedaneo da divano	1	
7	Etagère di noce, lustrata come sopra	1	
8	Seggiolone di Vienna, con sedile munito di copertura di tela cruda, assicurata con lacci	1	
9	Predella poggia-piedi	1	
10	Cesta per carta di rifiuto	1	
11	Sedie di Vienna	4	
12	Attaccapanni di Vienna	1	
13	Vassoio di metallo inalterabile	1	
14	Bottiglia di cristallo	1	
15	Bicchieri di cristallo	2	
16	Molle, paletta e coprifuoco per caminetto o per stufa	servizio completo	Ove occorra.
17	Sputacchiera di terra cotta verniciata o di ferro smaltato . .	1	Vedasi annotazione *b*.
18	Nettapiedi a spazzola	1	
	I. - *Per l'ufficio del maresciallo maggiore presso ciascun comando di legione.*		
	II - *Per l'ufficio di ciascun comandante di sezione di 2ª classe.*		Vedasi annotazione *a*.
1	Tendine di tulle a disegni per finestre	occorrente	
2	Scrittoio di noce lustrato a cera o a spirito, con cassetti muniti di serrature inglesi	1	
3	Libreria di noce, munita di serrature e lustrata come sopra .	1	
4	Armadio grande, verniciato, munito di serratura inglese, per la custodia dei documenti e del carteggio riservato . . .	1	
5	Etagère di noce, lustrata come sopra	1	
6	Sedie di Vienna	4	
7	Attaccapanni di Vienna	1	
8	Tavolo grande con cassetto munito di serratura inglese . . .	1	
9	Tavolino	1	

N. d'ordine	DENOMINAZIONE DEGLI OGGETTI	Quantità	*Annotazioni*
10	**Casellario per archivio corrente, con suddivisioni atte a distinguere e contenere le varie categorie e specialità del carteggio**	1	
11	**Casellario per archivio generale, sufficiente per contenere il carteggio ed i registri degli anni precedenti**	1	
12	**Cassaforte da fissarsi al muro di ampiezza sufficiente ai bisogni dell'ufficio**	1	**Per il solo ufficio del maresciallo maggiore presso ciascun comando di legione.**
13	Molle, paletta e coprifuoco per caminetto o per stufa	servizio completo	Ove occorra.
14	Sputacchiera di terra cotta verniciata o di ferro smaltato	1	Vedasi annotazione *b*.
15	Nettapiedi a spazzola	1	
	I. — *Per il magazzino generale di ciascuna legione.*		
1	Guardarobe	proporzionata all'ampiezza dei locali ed al quantitativo degli effetti o delle stoffe occorrenti in ragione della forza e dei bisogni della legione	Per la custodia degli oggetti di corredo, delle stoffe e delle armi.
2	Scaffali a diversi piani		
3	Tavoli grandi	occorrente	
4	Tavolini		
5	Sedie impagliate, in legno verniciato		
6	Sputacchiere di terra cotta verniciata o di ferro smaltato	proporzionata al quantitativo ed all'ampiezza dei locali	Vedasi annotazione *b*.
7	Scope di saggina con manico	2 al mese	
	I. - *Per l'ufficio degli scrivani di 1ª divisione di ciascun comando legionale.*		Vedasi annotazione *a*.
1	Scrittoi con cassetto munito di serratura	1	
2	Tavoli grandi con cassetto munito di serratura	2	
3	Tavolini con cassetto munito di serratura	occorrente	
4	Sedie impagliate, in legno verniciato		
5	Attaccapanni a rastrelliera	1	
6	Armadi muniti di serratura a compartimenti orizzontali	2	
7	Casellario per archivio corrente, con suddivisioni munite di sportelli, atte a distinguere e contenere le varie categorie e specialità del carteggio	1	
8	Casellario per archivio generale, sufficiente per contenere il carteggio ed i registri degli anni precedenti	1	
9	Sputacchiere di terra cotta verniciata o di ferro smaltato	proporzionata al quantitativo ed all'ampiezza dei locali	Vedasi annotazione *b*.
10	Scope di saggina con manico	2 per ogni mese	
	I. — *Per l'ufficio degli ufficiali d'ordine e degli scrivani di 2ª divisione di ciascun comando legionale.*		Vedasi annotazione *a*.
1	Scrittoi con cassetto munito di serratura	3	
2	Tavoli grandi, con cassetto munito di serratura	3	
3	Tavolini con cassetto munito di serratura	occorrente	
4	Sedie impagliate, in legno verniciato		
5	Attaccapanni a rastrelliera	3	
6	Armadi muniti di serratura, a compartimenti orizzontali	4	

N. d'ordine	DENOMINAZIONE DEGLI OGGETTI	Quantità	*Annotazioni*
7	Casellario per archivio corrente, con suddivisioni munito di sportelli, atte a distinguere e contenere le varie categorie e specialità del carteggio	1	
8	Casellario per archivio generale, sufficiente per contenere il carteggio ed i registri degli anni precedenti	1	
9	Sputacchiere di terra cotta verniciata o di ferro smaltato	proporzionata al quantitativo ed all'ampiezza dei locali	Vedasi annotazione *b*
10	Scope di saggina con manico	5 per ogni mese	
	I. — *Per l'ufficio degli scrivani di 2ª divisione di ciascun comando regionale.*		Vedasi annotazione *a.*
1	Scrittoio con cassetto munito di serratura	1	
2	Tavolo grande con cassetto munito di serratura	1	
3	Tavolini con cassetto munito di serratura	occorrente	
4	Sedie impagliate, in legno verniciato		
5	Attaccapanni a rastrelliera	1	
6	Armadio munito di serratura, a compartimenti orizzontali	1	
7	Casellario per archivio corrente, con suddivisioni munite di sportelli, atte a distinguere e contenere le varie categorie e specialità del carteggio	1	
8	Casellario per archivio generale, sufficiente per contenere il carteggio ed i registri degli anni precedenti	1	
9	Sputacchiere di terra cotta verniciata o di ferro smaltato	proporzionata al quantitativo ed all'ampiezza dei locali	Vedasi annotazione *b.*
10	Scopa di saggina con manico	1 per ogni mese	
	I - *Per l'ufficio degli scrivani di ciascun comando di divisione.*		Vedasi annotazione *a.*
1	Scrittoio con cassetto munito di serratura	1	
2	Tavolo grande con cassetto munito di serratura	1	
3	Tavolini con cassetto munito di serratura	3	
4	Sedie impagliate, in legno verniciato	5	
5	Attaccapanni a rastrelliera	1	
6	Armadio munito di serratura, a compartimenti orizzontali	1	
7	Casellario per archivio corrente, con suddivisioni munite di sportelli, atte a distinguere e contenere le varie categorie e specialità del carteggio	1	
8	Casellario per archivio generale, sufficiente per contenere il carteggio ed i registri degli anni precedenti	1	
9	Sputacchiere di terra cotta verniciata o di ferro smaltato	proporzionata al quantitativo ed all'ampiezza dei locali	Vedasi annotazione *a.*
10	Scopa di saggina con manico	1 per ogni mese	
	I. - *Per l'ufficio degli scrivani di ciascun comando di compagnia.*		Vedasi annotazione *b.*
1	Scrittoio con cassetto munito di serratura	1	
2	Tavolo grande con cassetto munito di serratura	1	
3	Tavolini con cassetto munito di serratura	3	
4	Sedie impagliate, in legno verniciato	4	
5	Attaccapanni a rastrelliera	1	

N. d'ordine	DENOMINAZIONE DEGLI OGGETTI	Quantità	*Annotazioni*
6	Armadio munito di serratura, a compartimenti orizzontali . .	1	
7	Casellario per archivio corrente, con suddivisioni munite di sportelli, atte a distinguere e contenere le varie categorie e specialità del carteggio	1	
8	Casellario per archivio generale, sufficiente per contenere il carteggio ed i registri degli anni precedenti	1	
9	Sputacchiere di terra cotta verniciata o di ferro smaltato . .	proporzionata al quantativo ed all'ampiezza dei locali	Vedasi annotazione *b*.
10	Scopa di saggina con manico	1 per ogni mese	
	I. - *Per l'ufficio di scrivani di ciascun comando di tenenza*		
	II. - *Per l'ufficio degli scrivani di ciascun comando di sezione di 1ª classe.*		Vedasi annotazione *a*.
1	Scrittoio con cassetto munito di serratura	1	
2	Tavolo grande con cassetto munito di serratura	1	
3	Tavolini con cassetto munito di serratura	2	
4	Sedie impagliate, in legno verniciato	3	
5	Attaccapanni a rastrelliera	1	
6	Armadio munito di serratura, a compartimenti orizzontali . .	1	
7	Casellario per archivio corrente, con suddivisioni munite di sportelli, atte a distinguere e contenere le varie categorie e specialità del carteggio	1	
8	Casellario per archivio generale, sufficiente per contenere il carteggio ed i registri degli anni precedenti	1	
9	Sputacchiere di terra cotta verniciata o di ferro smaltato . .	proporzionata al quantitativo ed all'ampiezza dei locali	Vedasi annotazione *b*.
10	Scopa di saggina con manico	1 per ogni mese	
	I. - *Per l'ufficio di ciascun comando di stazione.*		Vedasi annotazione *a*.
1	Tavolo di noce a lucido, con scansia, e con tiretto munito di solida serratura tipo inglese	1	
2	Tavolo con cassetto	1	
3	Sedie impagliate, in legno verniciato	4	
4	Attaccapanni a rastrelliera	1	
5	Armadio in legno verniciato, munito di serratura come sopra, per custodire le carte ed i registri	1	
6	Scaffali a casellario per uso archivio	uno o più a seconda dei bisogni delle singole stazioni	
7	Cassa-forte da fissarsi al muro, di ampiezza sufficiente ai bisogni della stazione	1	Per i soli uffici di stazione in sede di comando di ufficiale.
8	Sputacchiera di terra cotta verniciata o di ferro smaltato . .	1	Vedasi annotazione *b*.
9	Scopa di saggina, con manico	1 per ogni mese	

N. d'ordine	DENOMINAZIONE DEGLI OGGETTI	Quantità	*Annotazioni*
	I. — *Per il corpo di guardia presso ciascun comando legionale.*		
	II. — *Per la camera del piantone presso ciascun comando di ufficiale*		
1	Tavolaccio proporzionato al locale	1	Per i soli corpi di guardia
2	Rastrelliere per le armi, verniciate color bigio.	2	
3	Assi di legno, verniciati color bigio, per collocarvi gli zaini .	2	
4	Tavolino verniciato con cassetto	1	
5	Sedie impagliate	2	
6	Panche di legno verniciate.	1 oppure 2 secondo il bisogno	Tanto per i corpi di guardia, quanto per le camere dei piantoni.
7	Attaccapannni a rastrelliera	1	
	Per le camere o camerate dei militari di truppa.		
1	Letto completo	1	Per ogni militare.
	Ogni letto è composto di:		
	a) una lettiera in ferro verniciato a fuoco in nero a lucido, lunga 2 metri e larga metri 1, con rete metallica;		
	b) due materassi, uno di lana ed uno di crine vegetale (di buona qualità), del peso ciascuno, comprese le fodere, di kg. 15, lunghi e larghi come il letto;		La fodera dei materassi deve avere in giro una fascia larga circa cm. 10. Il materasso deve essere trapunto, oltre che ai bordi, con tre file di otto punti ciascuna.
	c) un capezzale (cuscino) di lana del peso di kg. 2.500, lungo m. 0.70 e largo m. 0.60;		
	d) due lenzuola di buona tela (lino o canapa) di media finezza, lunghe m. 3 e larghe m. 1.70 ciascuna;		
	e) una fodera di buona tela come sopra, adatta al capezzale;		
	f) due o tre (1) coperte di lana, lunghe m. 2.50 e larghe m. 1.70, del peso di kg. 3.500 ciascuna;		(1) Secondo la rigidezza del clima.
	g) un copriletto di bordato o di altra stoffa a colori, lungo m. 2.50 e largo tanto da scendere ai lati fino a cm. 20 da terra;		Di colore e disegno uniformi per tutti i letti di ogni stazione.
2	Tavolino di legno verniciato, con cassetto munito di serratura	1	Per ogni militare.
3	Sedie impagliate	1	Per ogni appuntato e carabiniere.
		2	Per ogni sottufficiale.
4	Panca di legno verniciata, di convenienti dimensioni.	1	Per ogni camera.
5	Rastrelliera per l'armamento, verniciata color bigio, con asse sovrastante per collocarvi lo zaino e gli stivalini	1	
6	Catino di ferro smaltato	1	
7	Porta-catino di ferro verniciato	1	Per ogni militare.
8	Brocca di ferro smaltato.	1	
9	Recipienti di ferro zincato o smaltato, di ampiezza sufficiente, per l'acqua di rifiuto.	1 2	Per ogni camera. Per ogni camerata.
10	Asciugamani di tela	2	Per ogni militare.
11	Armadio di legno verniciato, munito di serratura	1	Per ogni militare.
12	Scopa con manico	1 per ogni mese 2 per ogni mese	Per ogni camera. Per ogni camerata.
13	Sputacchiere di terra cotta verniciata o di ferro smaltato. . .	1 2	In ogni camera contenente fino a 6 letti. Nelle altre di maggiore capienza. Vedasi annotazione *b*.

N. d'ordine	DENOMINAZIONE DEGLI OGGETTI	Quantità	*Annotazioni*
	Per l'alloggio di ciascun sottufficiale ammogliato o vedovo con prole.		Per i sottoufficiali vedovi con prole invece della coppia di letti sarà fornito un letto semplice completo.
1	Coppia di letti completi per coniugi, composta di due letti semplici come quelli di ciascun militare ma fornita di: *a*) due lenzuola di lino, lunghe m. 3 e larghe m. 2.70 ciascuna;	1	A giustificata richiesta del sottufficiale il fornitore ha l'obbligo di dare anzichè due lenzuola, le coperte ed il copriletto, come di fianco è detto, due forniture complete, per due letti divisi.
	b) due o tre (1) coperte di lana, lunghe m. 2.50 e larghe m. 2.70 e del peso di kg. 4.500 ciascuna;		(1) Secondo la rigidezza del clima.
	c) un copriletto conveniente, lungo m. 2.50 e largo tanto da scendere ai lati fin a cm. 20 da terra		
2	Letto completo per ciascuna persona della famiglia autorizzata a norma del regolamento dell'arma a convivere col sottufficiale	1 per ogni convivente	
	Ogni letto è composto come quello di ciascun militare		
3	Cassettone di noce a tre o più cassetti muniti di serratura e specchio	1	
4	Armadio di legno verniciato con serratura	1	
5	Comodini	2	
6	Tavolo verniciato con piedi torniti	1	Per ogni stanza da letto.
7	Porta mantelli di ferro verniciato	2	
8	Rastrelliera per l'armamento verniciata, con asse sovrastante.	1	
9	Sedie a lucido, impagliate	8	Una in più per ogni persona autorizzata a convivere come sopra.
10	Candelieri d'ottone	2	
11	Catini di ferro smaltato	2	
12	Porta-catini di ferro verniciato	2	
13	Brocche di ferro smaltato	2	
14	Recipiente di ferro zincato o smaltato di ampiezza sufficiente, per l'acqua di rifiuto	1	
15	Asciugamani di tela casalinga	2	Per ogni persona autorizzata a convivere come sopra.
16	Tavolo di noce lucido a cera o a spirito, con piedi torniti, per stanza da pranzo	1	
17	Armadio per stanza da pranzo	1	
18	Lumi a petrolio	2	
19	Scopa di saggina con manico	1 per ogni mese.	
20	Tavolo di abete per cucina	1	
21	Credenza di legno verniciato, per cucina	1	
22	Casseruola di rame stagnata	1	
23	Calderotto di rame stagnato	1	
24	Pentole di ferro smaltato.	2	
25	Padella di ferro	1	
26	Tagliere	1	
27	Coltello trinciante	1	

N. d'ordine	DENOMINAZIONE DEGLI OGGETTI	Quantità		Annotazioni
28	Forchettone		1	
29	Mestoli		2	
30	Grattugia		1	
31	Treppiedi		1	
32	Graticola		1	
33	Mezzaluna		1	
34	Schiumarola		1	
35	Scola-pasta		1	
36	Passa brodo		1	
37	Mortaro di ferro o di pietra con pistello		1	
38	Secchia		1	
39	Scure con manico		1	
40	Alari		2	Ove non esistono fornelli economici.
41	Molle per fuoco	1 paio		
42	Palotta		1	
43	Ventola		1	
44	Rastrelliera per piatti		1	
45	Piatti (di buona qualità)		3	Per ogni persona autorizzata a convivere come sopra. Da sostituirsi, ove occorra, in ragione di 1|3 all'anno sulla dotazione complessiva.
46	Scodella (id.)		1	
47	Bicchieri (di buona qualità)		2	Per ogni persona autorizzata a convivere come sopra. Da sostituirsi, ove occorra, in ragione di 1|3 all'anno sulla dotazione complessiva.
48	Bottiglie di vetro bianco		2	
49	Saliera		1	
50	Ampollina da olio		1	
51	Ampollina da aceto		1	
52	Spianatoio con mattarello		1	
53	Mastello per rigovernare		1	
54	Tovaglie di lino		2	
55	Tovagliolo di lino		1	Per ogni persona autorizzata a convivere come sopra.
	Per ciascuna cucina dei sottufficiali e dei carabinieri.			
1	Armadio di ampiezza sufficiente per conservare il servizio di mensa in genere		1	
2	Tavoli di legno greggio per cucina	occorrenti		Devono essere, per numero e dimensioni, rispondenti alla forza della stazione ed alla capienza della cucina.
3	Marmitte di rame	id.		Devono essere, per numero e dimensioni, in proporzione alla forza della stazione.
4	Padelle di ferro		2	
5	Recipienti di rame stagnati, di varie capacità	da 6 ad 8		

N. d'ordine	DENOMINAZIONE DEGLI OGGETTI	Quantità	*Annotazioni*
6	Porta-vivande di rame stagnati, per il vitto dei militari in servizio	2 oppure 3 secondo il bisogno	Pei soli capoluoghi sedi di tribunale o di Corte d'assise.
7	Coltello trinciante	1	
8	Forchettone in ferro	1	
9	Mezzaluna	1	
10	Tagliere	1	
11	Bilancia della portata non inferiore a kg. 10	1	
12	Mestoli di legno	2	
13	Grattugia	1	
14	Treppiedi	1	
15	Staccio per la farina	1	
16	Passa-brodo	1	
17	Schiumarola in ferro	1	
18	Scola-pasta	1	
19	Mortaio di ferro o di pietra con pistello	1	
20	Spianatoio con mattarello	1	
21	Secchie	2	
22	Mastelli	2	
23	Tina per l'acqua	1	
24	Conca di ferro zincato per rigovernare	1	
25	Rastrelliera per piatti	1	
26	Stracci per la pulizia della cucina	occorrente	
27	Scure con manico	1	
28	Alari	2	Dove non esistono fornelli economici.
29	Paletta	1	
30	Molle pel fuoco	1 paio	
31	Ventola	1	
	Per ciascuna sala di mensa dei sottufficiali e dei carabinieri.		
1	Piatti (di buona qualità)	2	
2	Scodella (id.)	1	Per ogni militare. Da sostituirsi, ov occorra, in ragione di 1[3 all'anno della dotazione complessiva.
3	Bicchiere	1	
4	Bottiglia da mezzo litro	1	
5	Bottiglia per acqua	1 per ogni 5 conviventi	Da sostituirsi, ove occorra, in ragione di 1[3 all' anno della dotazione complessiva.
6	Saliere	occorrente	
7	Ampollina per olio	1	
8	Ampollina per aceto	1	
9	Tavole	occorrente	
10	Panche o sedie impagliate, per appuntati e carabinieri	id.	

N. d'ordine	DENOMINAZIONE DEGLI OGGETTI	Quantità	*Annotazioni*
11	Sedie impagliate, per sottufficiali	occorrente	
12	Armadio di legno a tante piccole divisioni, quanti sono i militari in organico alla stazione	1	
13	Tovaglie di lino	occorrente	
14	Tovagliuoli di lino	2	Per ogni militare.
15	Attaccapanni a rastrelliera	occorrente	
16	Scope di saggina con manico	2 per ogni mese	
17	Sputacchiere di terra cotta verniciate o di ferro smaltato	proporzionata al quantitativo ed alla ampiezza dei locali	Vedasi annotazione *b*.
	Per la sala di convegno dei sottufficiali nella caserma capoluogo di ciascuna legione.		
1	Libreria di noce lustrata a cera o a spirito, munita di serratura	1	
2	Tavolo grande, con piedi torniti	1	
3	Tappeto pel tavolo suddetto	1	
4	Tavolino di noce lustrato come sopra, con cassetto	1	
5	Sedie a lucido	proporzionata alla ampiezza del locale ed al numero dei sottufficiali in organico alla caserma del capoluogo di legione	
6	Specchio con cornice	1	Di dimensioni non inferiori a m. 1×0.80.
7	Divano	1	
8	Seggioloni	2	
	Per la stanza della visita medica nella caserma capoluogo di ciascuna legione.		
1	Armadio di legno verniciato	1	
2	Tavolino di legno verniciato	1	
3	Panca di legno verniciato	1	
4	Sedie di Vienna	2	
5	Lavamano completo con asciugatoio	1	
	Per ciascuna scuderia.		Per le scuderie ove siano più di due cavalli, gli oggetti dovranno essere in numero maggiore, proporzionatamente al bisogno.
1	Secchia	1	
2	Conche quadrangolari	2	
3	Pala di ferro	1	
4	Tridente in ferro	1	
5	Carriola per letame	1	
6	Cassoni chiusi a chiave pel deposito dell'avena, capaci di contenere la provvista per 40 giorni	occorrente	

N. d'ordine	DENOMINAZIONE DEGLI OGGETTI	Quantità	*Annotazioni*
7	Crivello	1	
8	Stadera di portata non minore di 6 chilogrammi	1	
9	Misura da uno o due litri	1	
10	Lanterna chiusa con vetri	1	
11	Stuoie pieghevoli	1 per ciascuna finestra	Ove non sono persiane
12	Scopa di vimini	1 per ogni mese	
13	Branda completa o letto completo	1 per ogni scuderia ove siano più cavalli	
	Per ciascuna selleria.		
1	Portaselle o cavalletti } verniciati a due riprese ad olio	occorrente	
2	Portabriglie } verniciati a due riprese ad olio		
3	Assi sorretti da modiglioni e provvisti di uncini } verniciati a due riprese ad olio		Da collocarsi intorno al locale.
	I. — *Per ciascuna prigione.*		
	Per ciascuna camera di sicurezza.		
1	Tavolaccio proporzionato al locale	1	
2	Tinozza cerchiata in legno con coperchio	1	Per ogni locale.
3	Secchia cerchiata in castagno, senza alcuna parte in ferro, per acqua potabile	1	Id.
4	Coperte di lana	3 o più secondo il bisogno	Id.
	Per ciascuna sala di disciplina.		
1	Letto completo	1	
2	Sedia	1	
3	Tavolino	1	
4	Tinozza con coperchio	1	
5	Recipiente in ferro smaltato, per acqua potabile	1	
	Oggetti e forniture varie per ciascuna caserma.		
1	Stemma reale avente la leggenda *Carabinieri Reali* e le dimensioni consuete (però non inferiori a m. 0.68 di altezza per 0.55 di larghezza)	1	Per l'ingresso principale della caserma.
2	Ampia tinozza per uso di lavatoio	1	Da collocarsi nel cortile della caserma.
3	Reggi-biciclette	occorrente	Nelle sole stazioni dotate di biciclette.
4	Il necessario per attingere acqua dal pozzo	—	Ove occorra.

Allegato N. . .

Legione territoriale dei carabinieri Reali

di . . . . . .

—

. . . . di . . . .

—

Il sottoscritto richiede all' appaltatore del casermaggio dei carabinieri Reali per la provincia di . . . .

(1) . . . .

. . . .

. . . .

degli entro specificati oggetti per (2) . . . .

. . . .

. . . .

Gli oggetti stessi dovranno essere (3) . . . .

. . lla caserma dei carabinieri Reali di . . . .

non più tardi del giorno . . .

. . . .

A . . . . li . . . . . . 19 . .

Il (4) . . . .

. . . .

---

(1) La fornitura, la sostituzione, la riparazione, la stagnatura, la verniciatura, il ritiro

(2) Indicare il motivo della richiesta.

(3) Consegnati, collocati, restituiti, ritirati.

(4) Grado, qualità e firma del richiedente.

Allegato N. 2.

Legione territoriale dei carabinieri Reali

di . . . . . .

—

. . . . di . . . .

—

Il sottoscritto richiede all'appaltatore del casermaggio dei carabinieri Reali per la provincia di . . . . (1) . . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

degli entro specificati oggetti per (2) . . . . .

. . . .

. . . .

. . . .

Gli oggetti stessi dovranno essere (3) . . . .

. . . .

. . lla caserma carabinieri Reali di . . . . .

. . . .

non più tardi del giorno . . . .

. . . .

A . . . . . li . . . . 19 . .

Il (4) . . . .

. . . .

---

(1) La fornitura, la sostituzione, la riparazione, la stagnatura, la verniciatura, il ritiro.

(2) Indicare il motivo della richiesta.

(3) Consegnati, collocati, restituiti, ritirati.

(4) Grado, qualità e firma del richiedente.

Numero d'ordine	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI Seguire per le forniture e sostituzioni l'ordine con cui gli oggetti sono descritti nella tabella (allegato n 1) annessa al vigente capitolato del casermaggio	Quantità (in lettere)	Annotazioni

Numero d'ordine	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI Seguire per le forniture e sostituzioni l'ordine con cui gli oggetti sono descritti nella tabella (allegato n. 1) annessa al vigente capitolato del casermaggio	Quantità (in lettere)	Annotazioni

Allegato n. 3.

IMPRESA DEL CASERMAGGIO PER I CARABINIERI REALI

della Provincia di . . . .

SPECCHIO

delle somministrazioni fatte dalla suddetta impresa

durante il . . . . . . trimestre 19. . . .

AVVERTENZE.

1. Al primo conto, oltre i documenti giustificativi ordinari, dovrà essere unito un elenco delle stazioni con l'indicazione della rispettiva forza, nonchè del numero dei componenti le famiglie dei sottufficiali (escluso il capo) al primo giorno della fornitura.

2. Della temporanea chiusura di stazioni oltre 15 giorni si terrà conto alla colonna 4 e si farà annotazione alla colonna 11.

Numero d'ordine dei documenti giustificativi	STAZIONI	Somministrazioni ordinarie					Somministrazioni straordinarie		Importo generale — (Somme delle cifre delle colonne 7ª e 9ª)	*Annotazioni*
		Forza organica (per le stazioni definitive) - Forza assegnata (per le stazioni provvisorie e temporanee)	Prodotto della forza per i giorni di somministrazione	Prodotto del numero dei letti forniti ai conviventi coi sottufficiali e per quello dei giorni di somministrazione	Totale delle colonne 4ª e 5ª	Importo delle somministrazioni (Prodotto delle cifre della colonna 6ª per la diaria ordinaria di L. . . . . .)	Giornate di fornitura straordinaria in seguito a richiesta per rinforzi a norma dell'articolo 20 del capitolato gener.	Importo delle somministrazioni (Prodotto della colonna 8ª per la diaria speciale di L. . . . .)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Totali......	....	....	....	....	....	....	....	....	

Sono in tutto L. . . . . e cent. . . . .

L'appaltatore

. . . .

Dichiarazioni ed osservazioni del comandante l'arma nella Provincia

Allegato N. 4.

Legione territoriale dei carabinieri Reali di . . . . .

(1). . . . .

INVENTARIO
degli oggetti di proprietà dell'appaltatore del casermaggio, dati in consegna al comando suddetto

AVVERTENZE.

Ogni comandante o capo ufficio dell'arma che ha in consegna oggetti di casermaggio deve tenere al corrente, in duplice esemplare, il presente inventario, nel quale debbono essere inscritti tutti gli oggetti di proprietà dell'appaltatore esistenti nel rispettivo ufficio o caserma.

In caso di cambiamento dei consegnatari, l'inventario, previ i necessari accertamenti, dovrà essere vistato dal consegnatario cessante e da quello ricevente, il quale assume la consegna e la responsabilità degli oggetti inventariati.

Uguali obblighi sono fatti ai comandanti o capi ufficio interinali.

Nella indicazione degli oggetti dovrà seguirsi l'ordine con cui essi sono descritti nella tabella allegato n. 1 al capitolato.

(1) *Comando della* . . . . *di* . . . . - oppure *Ufficio di* . . . . . .

Numero d'ordine	Numero d'ordine corrispondente a quello della tabella allegato n. 1	Designazione degli oggetti	Quantità (in lettere)	Stato d'uso ed altre osservazioni

Variazioni avvenute negli oggetti dopo la compilazione dell'inventario.

Aumenti

Designazione degli oggetti	Quantità	Data dell' aumento	Motivo dell'aumento — Provenienza

Diminuzioni

Designazione degli oggetti	Quantità	Data delle diminuzioni	Motivo delle diminuzioni — A chi furono rimessi gli oggetti diminuiti

Noi sottoscritti dichiariamo di avere riconosciuti gli oggetti nella quantità e stato d'uso specificati nel presente inventario.

A . . . . *li* . . . . *19* . .

Il consegnatario rimettente — Il consegnatario provvisorio (1) — Il consegnatario ricevente

(1) **Qualora vi sia stato.**

MINISTERO DEL TESORO — Direzione Generale del Debito Pubblico

2ª PUBBLICAZIONE

Conformemente alle disposizioni degli articoli 31 della legge 10 luglio 1861, n. 94, e 136 del regolamento approvato con R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5942:

Si notifica che ai termini dell'articolo 135 del citato regolamento, fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest' Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi;

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'articolo 139 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendità annua di ciascuna iscrizione
Consolidato 3.75 %	100313	Dalmazzone Benedetto di Paolo, domiciliato in Alba (Cuneo). Con annotazione	Lire	120 —
»	117316	Dalmazzone Benedetto di Paolo, domiciliato in Atri (Teramo). Con annotazione	»	56 25
»	117317	Dalmazzone Benedetto di Paolo, domiciliato in Atri (Teramo). Con annotazione	»	11 25
»	119609	Intestata ed annotata come la precedente	»	22 50
»	126749	Intestata ed annotata come la precedente	»	37 50
»	133876	Intestata al suddetto, domiciliato a Santo Stefano Belbo (Cuneo). Con annotazione	»	93 75
»	294266	Intestata al suddetto, domiciliato a Tricarico (Potenza)	»	7 50
Consolidato 5 %	815650 Solo certificato di proprietà	Piola-Caselli Paolo, Vittorio e Margherita di Giovanni, minori, sotto la patria potestà del padre, domiciliati a Torino. Vincolata	»	1950 —
»	877361 Solo certificato di proprietà	Gigli-Cervi Calliope fu Salvatore, moglie di Gian Battista Caldellary, domiciliata a Parma. Vincolata	»	1000 —
»	1239323	Negretti Carlo fu Paolo, presunto assente, rappresentato dal suo curatore Vago Giovanni fu Lodovico, domiciliato in Como	»	45 —
5 % Debito dei Comuni di Sicilia	5187	Confraternita di San Giovanni Evangelista in Corleone	»	10 58
Consolidato 5 %	305978	Vecchiarelli Lucia fu Pietrantonio, sotto l'amministrazione di Amilcare Guadagno suo marito e legittimo amministratore, domiciliata a Napoli. Con annotazione	»	235 —
Consolidato 3 75 %	6209	Chiesa di San Giorgio a Parezzana, diocesi di Lucca, rappresentata dal suo Rettore *pro-tempore*	»	3 75
»	218980	Chiesa parrocchiale di San Giorgio a Parezzana in Capannori (Lucca)	»	3 75
»	310672	Pasteris Giovanni fu Antonio, domiciliato a Ferriere (Piacenza). Con annotazione	»	225 —
»	362305	Scatena Biagio fu Andrea, domiciliato a Parezzana, frazione del comune di Capannori (Lucca). Sottoposto ad ipoteca a favore del Beneficio parrocchiale di San Giorgio a Parezzana, frazione del comune di Capannori, provincia e diocesi di Lucca, per garanzia e conservazione delle rendite appartenenti allo stesso Beneficio	»	11 25

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Consolidato 3 50 %	17813	Prat Irene di Gasparo, moglie di Garneri Filippo, domiciliata a Roma. . . . . *Lire*	350 —
Consolidato 3 75 %	541737	Congregazione di carità di Paratico (Brescia) . . . . . . »	37 50
Consolidato 5 %	584254	Chiesa dello Spirito Santo in Grammichele (Catania). . . »	100 —
»	1178681	Intestata come sopra . . . . »	5 —

Roma, 31 maggio 1908.

Per il capo sezione F. GAMBACCIANI. — *Per il direttore generale* GARBAZZI. — *Il direttore capo della 1ª divisione* S. PIETRACAPRINA.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: n. 1,069,589 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per L. 100, al nome di *Gualea* Maddalena fu Antonio, minore sotto la tutela dello zio materno Luigi Bettoja, domiciliata in Alzo frazione di Pella (Novara), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Gualeja* Maddalena fu Antonio, minore, ecc. come sopra, vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 12 agosto 1908.

Il direttore generale
MORTARA.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 3.75 0[0, cioè:

n. 170,288 d'inscrizione sui registri della Direzione generale (già n. 838,064 del consolidato 5 0[0) per L. 1125 al nome di Camperi Ilda di Giuseppe, minore sotto la patria potestà del padre e prole legittima nascitura da Fiachetti *Emma* di Giovanni Battista moglie del detto Camperi Giuseppe, domiciliata in Revello (Cuneo);

n. 197,494 (già n. 918,374 consolidato 5 0[0) per L. 93.75 a favore della prole legittima di Fiachetti *Emma* di Giovanni Battista moglie di Camperi Giuseppe domiciliata in Envie (Torino);

n. 267,643 (già n. 1,088,960 del cons. 5 0[0) per L. 375 a favore di Camperi Vittorio fu Giuseppe, domiciliato in Torino, tutti vincolati d'usufrutto a favore di Fiachetti *Emma* di Giovanni Battista moglie di Camperi Giuseppe, domiciliata a Torino, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano intestarsi:

1° a Camperi Ilda di Giuseppe minore, sotto la patria potestà del padre e prole legittima nascitura da Fiachetti *Marianna-Benedetta-Luigia-Emma* di Giovanni Battista . . . . . . ecc. (come sopra);

2° alla prole legittima di Fiachetti *Marianna-Benedetta-Luigia-Emma* di Giovanni Battista, moglie di Camperi Giuseppe domiciliata in Envie (Torino);

3° Camperi Vittorio fu Giuseppe domiciliato in Torino, tutti vincolati d'usufrutto a favore di Fiachetti *Marianna-Benedetta-Luigia-Emma* di Giovanni Battista moglie di Camperi Giuseppe, veri proprietari ed usufruttuarie delle rendite stesse.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 12 agosto 1908.

Il direttore generale
MORTARA.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: n. 547,494 d'inscrizione sui registri della direzione generale per L. 180 (corrispondente a quella n. 95,353 di L. 135-126 consolidato 3.75-3.50 0[0) al nome della provincia di Catanzaro e con annotazione di usufrutto a favore di *Nino Amelia* vedova di *Scalisi* Michele di Catanzaro, vita sua natural durante, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi per l'usufrutto ad *Amelio Caterina* vedova di *Scalise* Michele, domiciliata in Catanzaro, vita sua natural durante, vera usufruttuaria della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 12 agosto 1908.

Il direttore generale
MORTARA.

MINISTERO DEL TESORO - Direzione Generale del Debito Pubblico

1ª PUBBLICAZIONE

Conformemente alle disposizioni degli articoli 31 della legge 10 luglio 1861, nn. 94 e 136 del regolamento approvato con R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5942;

Si notifica che, ai termini dell'articolo 135 del citato regolamento, fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati nuovi;

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che, sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del **presente avviso**, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate **a questa Direzione generale** nei modi stabiliti dall'articolo 139 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Consolidato 3 75 %	482799	Elena Virginia fu Nicolò, moglie di Augusto Pertini, domiciliata a Villafaraldi (Porto Maurizio). Con vincolo dotale	Lire	383 50
Consolidato 5 %	572833 Solo certificato di proprietà	Bertelli Catterina, nubile, fu Michele, domiciliata a Borgo d'Alo (Novara). Vincolata	»	25 —
»	1309501	Martello Lorenzo fu Giovanni, minore, sotto la patria potestà della madre Niot Faustina, moglie in seconde nozze di Devalle Giuseppe, domiciliato a Carrù (Cuneo)	»	85 —
»	295044 Solo certificato di proprietà	Cappella istituita da Rosa Boccia nella Chiesa parrocchiale di San Giovanni in Porta in Napoli. Vincolata	»	5 —
Consolidato 3.75 %	490140	Giudice Gennaro fu Biagio Antonio, domiciliato a Sapri (Salerno)	»	750 —
»	490141	Intestata come la precedente	»	750 —
»	429383	Ferreri Matilde fu Giuseppe, moglie di Bracale Albino, domiciliata a Torino	»	750 —
Consolidato 5 %	28604 / 375114 Solo certificato di proprietà	Sarzana-Fici Angela fu Ignazio, nubile, domiciliata a Marsala. Vincolata	»	30 —
»	948327	Rossi Aristide di Luigi, domiciliato in Genova	»	1000 —
»	127949	Prebenda canonicale Zanella nell'ex Collegiata di San Giorgio al Palazzo di Milano	»	20 —
»	4457 Assegno provv.	Intestato come l'iscrizione suddetta	»	4 19
»	127950	Beneficio sotto l'invocazione di San Bartolomeo nella Chiesa parrocchiale di San Giorgio al palazzo in Milano	»	320 —
»	4458 Assegno provv.	Intestato come la precedente iscrizione	»	0 61
»	1384293	Riola Anna fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Rebecca Pansini di Pietro, vedova di Riola Luigi, domiciliata in Napoli	»	125 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Consolidato 3.75 %	55659	Rivilli Luigi di Arcangelo, domiciliato a Castelluccio. Con annotazione	Lire	7 50
»	9439	Intestata ed annotata come la precedente	»	3 75
Consolidato 5 %	529720 Solo certificato di proprietà	Mondon o Mondone Maria Susanna Metilde fu Giovanni Battista, domiciliata a Pinerolo, minore, sotto la legale amministrazione della sua madre Maria Maddalena Garcin. Vincolata	»	200 —
»	1266209	Carletti Antonio fu Bernardino, domiciliato a Montalcine (Siena). Con annotazione	»	40 —
Consolidato 3.75 %	426251	Cavaglione Eleonora Anna Gentile di Abramo, moglie di Pavia Riccardo, domiciliata in Genova	»	60 —
Consolidato 3 %	22962	Beneficio parrocchiale della Trasfigurazione di Nostra Signora in Borgomasino (Torino)	»	3 —
Consolidato 5 %	819647 Solo certificato di proprietà	Di Blasio Isabella di Angiolo, moglie di Giuseppe Boscero, domiciliata a Napoli. (Vincolata)	»	1060 —
Consolidato 3.75 %	474199	Fabbrica della Chiesa di San Nicolò in Collescipoli (Perugia)	»	322 50

Roma, 31 luglio 1908.

Il direttore generale
MORTARA.

Per il capo sezione
F GAMBACCIANI.

Il direttore capo della 1ª divisione
S. PIETRACAPRINA.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio.*

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 13 agosto, in lire 100.00.

AVVERTENZA.

La media del cambio odierno essendo di L. 99.91 e quindi non superiore alla pari, pel rilascio dei certificati dei dazi doganali del giorno 13 agosto occorre il versamento in valuta in ragione di L. 100 per 100.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

12 agosto 1908.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
3 3/4 % *netto*.	103 86 88	101 98 88	103 42 93
3 1/2 % *netto*.	102 73 75	100 98 75	102 32 86
3 % *lordo*....	70 60 —	69 40 —	69 71 80

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

CONCORSO a quattro posti sussidiati della R. scuola superiore di medicina veterinaria in Milano

[illegible] regolamento per il concorso ai posti sussidiati della R. scuola superiore di medicina

veterinaria in Milano, approvato con determinazione Ministeriale del 28 maggio 1892, n. 10,198, si notifica che per l'anno scolastico 1908-909, rimangono vacanti quattro posti sussidiati da conferirsi due a giovani nati in una provincia della lombardia e due a giovani nati in una provincia del veneto.

Norme per il concorso estratte dal regolamento.

Art. 1.

I posti sussidiati, a mente della risoluzione Sovrana 27 settembre 1846, presso la R. scuola superiore di medicina veterinaria in Milano, sono sei, cioè tre per le provincie lombarde e tre per le provincie venete.

Art. 2.

La quota annua di pensione è di L. 777.69, divisa in nove rate mensili posticipate, decorrenti dal 1° novembre al 31 luglio di ogni anno scolastico.

Art. 3.

Gli aspiranti a tali posti debbono:

a) presentare al direttore della scuola, entro il termine che sarà indicato dal relativo avviso di concorso, la domanda in carta da bollo da centesimi 50, corredata dai documenti appresso indicati:

1° attestato scolastico comprovante avere il candidato superato gli esami della prima e seconda classe liceale in un liceo regio o pareggiato; oppure di aver compiuto gli studi dei primi tre anni di corso e superati i relativi esami in un Istituto tecnico;

2° fede di nascita, legalizzata dal presidente del tribunale, dalla quale risulti l'età di 16 anni compiuti e la condizione di nato lombardo o veneto;

3° certificato di buona condotta rilasciato dal capo dell'Istituto da cui il giovane proviene;

b) sostenere un esame scritto e orale sulla lingua e letteratura italiana e orale sull'aritmetica, sulla geometria, sull'algebra elementare e sulla fisica;

c) pagare una tassa di L. 12, che sarà divisa fra gli esaminatori a titolo di propina.

Art. 4.

L'esame verrà dato innanzi ad una Commissione speciale di tre membri, nominata dal Ministero dietro proposta della Direzione della scuola, e si richiederanno almeno 8|10 dei voti per essere dichiarati vincitori dei posti sussidiati.

Per la prova scritta si concederanno sei ore di tempo, e l'esame orale sarà della durata di un'ora.

Art. 5.

Qualunque frode od infrazione per parte del candidato alle disposizioni che regolano in genere gli esami e a quelle particolari che saranno date dalla Direzione, porterà per conseguenza l'annullamento dell'esame, salvo le maggiori pene contemplate dalle leggi o da altri regolamenti in vigore.

Art. 6.

Cesseranno di fruire del sussidio quei giovani:

1. Che non presentino mensilmente alla Direzione un attestato di diligenza e profitto firmato dai singoli insegnanti.

2. Che negli esami speciali non ottengono almeno una media complessiva di 8|10.

Art. 7.

Il godimento del sussidio durerà per tutto il tempo dell'istruzione veterinaria, cioè per quattro anni.

Art. 8.

Tutti i documenti posti a corredo della domanda, che non siano conformi alle prescrizioni della legge sul bollo o presentati oltre il termine stabilito, saranno respinti.

Le domande dovranno pervenire alla segreteria della scuola non più tardi del 15 ottobre 1908.

Gli attestati scolastici, se di liceo, devono essere autenticati dal R. provveditore agli studi; se di istituto tecnico, dal sindaco o dal presidente della Giunta di vigilanza.

Gli esami di concorso avranno luogo il 1° e 2 novembre 1908, alle ore 9.

Il programma particolareggiato si distribuisce a chiunque ne faccia richiesta alla segreteria.

Milano, 15 luglio 1908.

Il direttore
N. LANZILLOTTI-BUONSANTI.

Il segretario
O. PUPILLI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DELLE PRIVATIVE

Amministrazione del lotto pubblico

AVVISO DI CONCORSO

in via di secondo esperimento, giusta il disposto dell'art. 47 del regolamento 23 dicembre 1906, n. 665,

per la nomina a ricevitore al Banco lotto n. 77 in Roma (compartimento di Roma) in base alle seguenti risultanze dell'ultimo triennio:

Esercizio 1905-1906 — Riscossioni L. 81,535.00 — Aggio lordo L. 5,361.

Esercizio 1906-1907 — Riscossioni L. 75,635.00 — Aggio lordo L. 5,127.00.

Esercizio 1907-1908 — Riscossioni L. 79,213 00 — Aggio lordo L. 5,268.00.

Media annuale delle riscossioni L. 78,831.00 — Media annuale dell'aggio lordo L. 5,252.00.

Il concorso è aperto, a titolo di promozione, fra i ricevitori del lotto che a tutto il giorno 19 settembre 1908, termine utile per la presentazione delle domande, contino almeno un triennio di gestione personale continuata nel Banco di cui sono titolari e godano di un aggio medio effettivo non inferiore a L. 3.752.

I ricevitori non ancora soggetti alla disposizione dell'art. 10 della legge 22 luglio 1906, n. 623, possono concorrere con un aggio effettivo non inferiore a L. 3301.60, il quale (con l'aumento accordato dall'art. 23 della legge stessa) corrisponde a quello sopraindicato.

A garanzia dell'esercizio del Banco dovrà essere prestata una cauzione in numerario, o in titoli del Debito pubblico dello Stato corrispondente al capitale di L. 3035.

Ai sensi della legge 22 luglio 1906, n. 623, il quinto dell'aggio annualmente liquidato al Banco oltre le L. 1500 verrà attribuito alla Cassa sovvenzioni e sullo stesso aggio dovrà altresì corrispondersi la ritenuta fissata a favore del fondo di previdenza.

Il conferimento del Banco è inoltre vincolato all'obbligo della gestione personale.

Le domande, stese in carta da bollo da cent. 50, dovranno essere rivolte alla Direzione compartimentale da cui gli aspiranti dipendono, entro il giorno sopraindicato, con quei documenti che essi credessero nel proprio interesse di allegarvi.

Dalla Direzione generale delle privative.

Roma, 10 agosto 1908.

Il direttore capo della divisione VI
A. BINI.

AVVISO DI CONCORSO

per la nomina a ricevitore al Banco lotto n. 89 in Roma (compartimento di Roma) in base alle seguenti risultanze dell'ultimo triennio:

Esercizio 1905-1906 — Riscossioni L. 72,902 — Aggio lordo L. 5,015.

Esercizio 1906-1907 — Riscossioni L. 76,654 — Aggio lordo L. 5,165

Esercizio 1907-1908 — Riscossioni L. 98,841 — Aggio lordo L. 6,053

Media annuale delle riscossioni L. 82,799 — Media annuale dell'aggio lordo L. 5,411.

Il concorso è aperto, a titolo di promozione, fra i ricevitori del lotto che a tutto il giorno 19 settembre 1908, termine utile per la presentazione delle domande, contino almeno un triennio di gestione personale continuata nel Banco di cui sono titolari e godano di un aggio medio effettivo non inferiore a L. 3911.

I ricevitori non ancora soggetti alla disposizione dell'art. 10 della legge 22 luglio 1906, n. 623, possono concorrere con un aggio effettivo non inferiore a L. 3,428.80 il quale (con l'aumento accordato dall'art. 23 della legge stessa), corrisponde a quello sopraindicato.

A garanzia dell'esercizio del Banco dovrà essere prestata una cauzione in numerario, o in titoli del Debito pubblico dello Stato corrispondente al capitale di L. 3185.

Ai sensi della legge 22 luglio 1906, n. 623, il quinto dell'aggio annualmente liquidato al Banco oltre le L. 1500 verrà attribuito alla Cassa sovvenzioni e sullo stesso aggio dovrà altresì corrispondersi la ritenuta fissata a favore del fondo di previdenza.

Il conferimento del Banco è inoltre vincolato all'obbligo della gestione personale.

Le domande, stese in carta da bollo da cent. 50, dovranno essere rivolte alla Direzione compartimentale da cui gli aspiranti dipendono, entro il giorno sopraindicato, con quei documenti che essi credessero nel proprio interesse di allegarvi.

Dalla Direzione generale delle privative.

Roma, 10 agosto 1908.

Il direttore capo della divisione VI
A. BINI

AVVISO DI CONCORSO

per la nomina a ricevitore al Banco lotto n. 112 in Siena (compartimento di Firenze) in base alle seguenti risultanze dell'ultimo triennio:

Esercizio 1905-906 — Riscossioni L. 53,230 00 — Aggio lordo L. 4,229.

Esercizio 1906-907 — Riscossioni L. 41,055 00 — Aggio lordo L. 3.599.

Esercizio 1907-908 — Riscossioni L. 67,313 00 — Aggio lordo L. 4,793.

Media annuale delle riscossioni L. 53,866.00 — Media annuale dell'aggio lordo L. 4,207.

Il concorso è aperto, a titolo di promozione, fra i ricevitori del lotto che a tutto il giorno 19 settembre 1908, termine utile per la presentazione delle domande, contino almeno un triennio di gestione personale continuata nel Banco di cui sono titolari e godano di un aggio medio effettivo non inferiore a L. 2707 00.

I ricevitori non ancora soggetti alla disposizione dell'art. 10 della legge 22 luglio 1906, n. 623, possono concorrere con un aggio effettivo non inferiore a L. 2465.60 il quale (con l'aumento accordato dall'art. 23 della legge stessa corrisponde a quello sopraindicato).

A garanzia dell'esercizio del Banco dovrà essere prestata una cauzione in numerario, o in titoli del Debito pubblico dello Stato, corrispondente al capitale di L. 4145

Ai sensi della legge 22 luglio 1906, n. 63, il quinto dell'aggio annualmente liquidato al Banco oltre le L. 1500 verrà attribuito alla Cassa sovvenzioni, e sullo stesso aggio dovrà altresì corrispondersi la ritenuta fissata a favore del fondo di previdenza.

Il conferimento del Banco è inoltre vincolato all'obbligo della gestione personale.

Le domande, stese in carta da bollo da centesimi 50, dovranno essere rivolte alla Direzione compartimentale da cui gli aspiranti dipendono, entro il giorno sopraindicato, con quei documenti che essi credessero nel proprio interesse di allegarvi.

Dalla Direzione generale delle privative.

Roma, 10 agosto 1908.

Il direttore capo della divisione VI
A. BINI

Parte non Ufficiale

DIARIO ESTERO

Un telegramma da Ischl informa che l'Imperatore Francesco Giuseppe e il Re Edoardo VII si sono incontrati ieri in quella città, e che il ricevimento alla stazione ha avuto un carattere ufficiale.

Il Re Edoardo fu ricevuto cogli onori militari. I Sovrani si abbracciarono due volte e furono oggetto di entusiastiche ovazioni lungo le vie e dinanzi all'albergo da parte di una folla enorme.

I due Sovrani rimasero per qualche tempo soli all'*Hôtel*; quindi l'Imperatore Francesco Giuseppe ritornò al castello, ove poco dopo ricevette la visita di Re Edoardo, il quale espresse felicitazioni all'Imperatore per il suo giubileo.

Il Re Edoardo visitò quindi i membri della famiglia imperiale e rientrò poscia all'*Hôtel*, ove verso il tocco l'Imperatore Francesco Giuseppe si recò a prenderlo e lo condusse a colazione al castello. Finita la colazione, l'Imperatore ricondusse il suo ospite Reale all'*Hôtel*.

Verso le ore quattro i due Sovrani, accompagnati dalla arciduchessa Gisella e dal principe Giorgio di Baviera, hanno fatto una passeggiata in automobile, ovunque entusiasticamente acclamati dalla popolazione.

Il barone di Aehrenthal e sir C. Hardinge si sono scambiate visite nel pomeriggio ed hanno avuto una lunga intervista.

Nello stesso pomeriggio il barone Aehrenthal è stato ricevuto dal Re Edoardo, che lo ha trattenuto per mezz'ora.

Alla sera ha avuto luogo al castello imperiale un pranzo di gala, al quale hanno assistito il Re Edoardo, l'Imperatore Francesco Giuseppe, gli arciduchi e le arciduchesse con i loro seguiti, il barone di Aehrenthal, sir C. Hardinge, i membri dell'ambasciata inglese a Vienna, l'ambasciatore austro-ungarico a Londra e gli alti dignitari civili e militari di Corte.

L'Imperatore Francesco Giuseppe ha fatto un brindisi, esprimendo la sua sincera gioia ed i suoi ringraziamenti più calorosi per la visita del Re d'Inghilterra, per la quale egli rimane tanto più commosso in quanto che il Re è venuto quest'anno a presentargli personalmente le sue felicitazioni in occasione del giubileo del suo Regno. L'Imperatore ha soggiunto: « Vedendo nella presenza di Vostra Maestà oggi qui una nuova prova preziosa delle relazioni antiche e cordiali che esistono tra noi e le nostre case e che rispondono alle relazioni amichevoli fra i nostri paesi, alzo il calice, gridando: Viva S. M. il Re Edoardo ».

Terminato il brindisi, la musica ha suonato l'inno inglese.

Il Re Edoardo ha risposto al brindisi dell'Imperatore esprimendo sinceri ringraziamenti per le benevole parole che lo hanno profondamente colpito. E' sempre una vera gioia per lui, il far visita all'Imperatore Francesco Giuseppe, e tanto più in quest'anno, nel quale l'Imperatore celebra il giubileo di sessant'anni di Regno.

Il Re Edoardo ha soggiunto: « Vostra Maestà conosce i sentimenti da cui sono ispirato sempre per Vostra Maestà, e sa che le mie felicitazioni, nell'occasione di questa solenne festa, partono dal fondo del mio cuore. Le relazioni tra i nostri due paesi sono state, grazie a Dio, sempre le più amichevoli. E' mio sincero desiderio che restino così anche in avvenire e spero di tutto cuore che Vostra Maestà sia conservata ancora per molti anni ed in ottima salute al bene ed alla prosperità dei Vostri popoli ».

Il Re Edoardo ha terminato bevendo alla salute dell'Imperatore Francesco Giuseppe.

Quindi la musica ha suonato l'inno austriaco.

Dopo il pranzo di gala il Re Edoardo e l'Imperatore Francesco Giuseppe hanno tenuto circolo e poscia hanno assistito ad una serenata eseguita dalla Società orchestrale di Vienna.

I Sovrani si sono quindi affacciati al balcone per vedere l'illuminazione delle montagne circostanti. Al loro apparire la folla li ha entusiasticamente acclamati.

Dopo il *the*, l'Imperatore ha accompagnato il Re Edoardo all'albergo ed è quindi ritornato alla villa imperiale.

Il Re Edoardo VII è partito alle 10,20 per Marienbad, accompagnato alla stazione dall'Imperatore Francesco Giuseppe.

I due Sovrani si sono congedati con grande cordialità.

A proposito dell'intervista fra il barone di Aehrenthal e sir C. Hardinge, il *Corrispondenz Bureau* pubblica la seguente Nota:

« L'intervista fra il barone di Aehrenthal e sir C. Hardinge ha loro fornito l'occasione di scambiare le loro idee sulla situazione generale in Europa; i due uomini di Stato si sono particolarmente occupati nelle loro conversazioni dello stato di cose in Turchia, ove la concessione della Costituzione ha creato una nuova situazione.

« È noto che i Gabinetti delle grandi potenze, e tra essi quelli di Vienna e di Londra, hanno deciso di osservare, di fronte a tale evoluzione, un'attitudine di simpatia e di attesa, confidando che il nuovo regime in Turchia condurrà al miglioramento dell'Amministrazione non che al consolidamento dello stato di cose che le potenze hanno cercato di assicurare in questi ultimi anni ».

* * *

Una crisi ministeriale minacciava giorni or sono la Norvegia.

Il presidente del Consiglio, Knudesen, aveva, in principio della discussione sull'esercito davanti lo Storthing, domandato l'aggiornamento della discussione sino all'anno prossimo. Ma il presidente del Comitato di difesa nazionale, Bratlie, aveva invece formalmente invitato lo Storthing a pronunciarsi subito, almeno sui punti essenziali del progetto di legge militare.

I socialisti, che potevano spostare la maggioranza, avevano dichiarato che voterebbero contro il Governo. La situazione era dunque estremamente critica e si aspettava giovedì la caduta del Ministero.

Nel Consiglio di Gabinetto di giovedì sera il Governo si è schierato con la proposta Brathie, disponente che la nuova organizzazione militare sarà basata su due contingenti successivi del primo e del secondo bando, che resterebbero obbligati al servizio militare per venti anni, e che in avvenire tutti gli uomini validi dai diciotto ai cinquant'anni dovranno, in caso di guerra, servire nel terzo bando (*landsturn*). Le altre questioni sono aggiornate.

Questa proposta, votata venerdì scorso alla quasi unanimità, ha messo fine alla crisi ministeriale latente.

La questione non è dunque risoluta che parzialmente e provvisoriamente e ritornerà l'anno prossimo davanti al Parlamento.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. M. la Regina Margherita, iermattina, da Chamounix si recò con un treno speciale a Montanvert, sul Mare di ghiaccio.

Venne offerta una refezione a duecento operai italiani addetti ai lavori della linea.

Al ritorno di S. M. la Regina, la colonia le fece una ovazione entusiastica.

Smentita. — L'*Agenzia Stefani* comunica: « La notizia pubblicata dai giornali di Parigi, con la data di Costantinopoli, che il comandante della gendarmeria dei Dardanelli si sia rifugiato al Consolato d'Italia, non ha nessun fondamento ».

Per le feste del 1911. — Il Comitato esecutivo comunica:

« Il conte di San Martino, presidente del Comitato esecutivo per le feste commemorative del 1911, allo scopo di concordare, nel più breve tempo possibile, la migliore forma di partecipazione dei Governi esteri e dei gruppi di artisti delle varie nazioni all'Esposizione internazionale che avrà luogo in Roma in quell'anno, ha conferito a Monaco col barone Podewils, presidente del Consiglio di Baviera, a Norderney col principe di Bülow, cancelliere dell'impero germanico, e oggi con ogni probabilità sarà a Pietroburgo, dove sarà ricevuto dal ministro degli affari esteri russo, sig. Iswolski.

« Oltre alle partecipazioni già annunziate, sono pervenute recentemente le adesioni ufficiali degli Stati Uniti e di varie altre nazioni ».

Pubblicazioni ufficiali. — Ministero delle finanze: ufficio trattati e legislazione doganale. — *Movimento commerciale del Regno d'Italia nell'anno 1906* - volume secondo. Roma, stabilimento tipografico Civelli 1908.

Movimento commerciale. — L'11 corrente furono caricati a Genova 986 carri, di cui 433 di carbone pel commercio e 82 per l'Amministrazione ferroviaria; a Venezia 326, di cui 71 di carbone pel commercio e 50 per l'Amministrazione ferroviaria; a Savona ne furono caricati 282, di cui 157 di carbone pel commercio e 32 per l'Amministrazione ferroviaria; a Livorno 172, di cui 44 di carbone pel commercio e 8 per l'Amministrazione ferroviaria; e a Spezia 106, di cui 57 di carbone pel commercio e 49 per l'Amministrazione ferroviaria.

Marina militare. — La R. nave *Lombardia* e il rimorchiatore *Ciclone* sono partiti dalla rada Elena scortando un sottomarino.

Marina mercantile. — È giunto a Montevideo l'*Umbria*, della N. G. I.

ESTERO.

Statistica ferroviaria. — Le ferrovie del mondo intiero costituivano alla fine del 1906 una rete di 933,850 chilometri.

In quell'anno se ne erano costruite per 27,961 km. di cui 10,076 nei soli Stati Uniti d'America e 6288 in Europa.

Nello stesso 1906 nella sola Cina si costruirono 2300 km. di strade ferrate, mentre ne impiantarono per 1600 km. la Russia europea e per 900 km. la Germania. Sempre nel 1906, l'Australia aveva una rete ferroviaria di km. 28,510, e l'insieme delle ferrovie africane aveva raggiunto km. 28.192.

L'America possedeva nel 1906 la più vasta rete ferroviaria fra tutti i continenti: 473,096 km., di cui 361,579 nei soli Stati Uniti. L'Asia ne aveva 87,958.

In proporzione all'estensione del paese il Belgio vanta il maggiore sviluppo di strade ferrate: km. 25.4 per ogni 100 km. quadrati.

Vengono in seguito la Sassonia con km. 20.3, il Granducato di Baden con 14.5, l'Alsazia-Lorena con 13.6. Gli Stati Uniti hanno km. 3 9 per 100 km. quadrati.

In rapporto alla popolazione, il primo posto spetta alla colonia del Queensland, che possiede 112 km. di ferrovie per 10 mila abitanti.

Le spese di costruzione delle strade ferrate variano fortemente secondo i paesi: si è calcolato che in Europa ammontino a 325 mila lire per chilometro, contro 160 mila nelle altri parti del mondo.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

LISBONA, 12. — *Camera dei deputati.* — Si approva la Convenzione fra l'Olanda e il Portogallo per la delimitazione della frontiera fra i possedimenti portoghesi ed olandesi nell'isola di Timorre per sottoporre le altre divergenze fra i due Stati al tribunale dell'Aja.

SONDERBURG, 12. — Durante le manovre, l'incrociatore *Undine*, in seguito ad un errore attribuito alle segnalazioni telegrafiche, ha avanzato invece di retrocedere ed ha investito una scialuppa, nella quale erano undici marinai.

Quattro marinai sono annegati.

TOLONE, 12. — Un grave accidente è avvenuto alle Saline di Hyéres a bordo della nave scuola cannonieri *La Couronne*.

Un cannone è scoppiato uccidendo quattro uomini e ferendone dodici, di cui parecchi gravemente.

BRUXELLES, 12, — *Camera dei rappresentanti.* — (*Seduta antimeridiana*). — Continua la discussione della Carta Coloniale. Si approvano:

L'art. 10 che stabilisce che il bilancio delle entrate e delle spese della Colonia venga compilato annualmente mediante una legge;

l'art. 11, relativo al conto generale della Colonia;

l'art. 12, che stabilisce che la Colonia non può contrarre prestiti nè garantire il capitale e gli interessi di un prestito, nè eseguire lavori mediante crediti straordinari senza una legge che la autorizzi a ciò;

l'art. 13, che fissa le condizioni alle quali in avvenire si faranno le concessioni di miniere, di ferrovie e di terreni demaniali.

Il ministro della giustizia propone la questione pregiudiziale sull'emendamento del socialista Royer, che dice che ogni concessione di miniere e di ferrovie deve risultare da una legge.

S'impegna al proposito una viva discussione fra il ministro e Royer.

Il ministro, rispondendo alle accuse di Royer, constata che lo Stato mantenne 1060 dei 1500 titoli delle Società per l'esercizio delle foreste e delle miniere del Congo.

L'oratore soggiunge: Royer vuol fare ora lo stesso giuoco che fece il giorno in cui venne alla Camera a lanciare calunnie che poi dovette ritirare. (Applausi a Destra — Tumulto all'Estrema Sinistra).

Royer risponde che non potè leggere tutto; lesse soltanto i punti più importanti. (Ilarità a Destra — Approvazioni a Sinistra).

La seduta è tolta.

— *Seduta pomeridiana.* — Si approva l'art. 13 della carta coloniale con un emendamento di Hymans e di Mechelink, approvato all'unanimità, il quale stabilisce che una legge speciale fisserà le regole relative alle concessioni dei beni demaniali.

Si approva quindi l'art. 14 concernente l'organizzazione della giustizia civile e militare.

La seduta è indi tolta.

PARIGI, 13. — Un telegramma del generale D'Amade datato da Casablanca 11 agosto, ore 9 pom., annuncia che, secondo informazioni fornite da Mulay Lhamid, Abd-el-Aziz sarebbe arrivato a El Kuella colle sue truppe, il cui stato appare eccellente.

La popolazione di Fez manifesterebbe disposizioni ostili verso Mulay Hafid. Numerose defezioni si verificherebbero nella mahalla del pretendente.

TOLONE, 12. — Avendo la nave-scuola *Couronne* una macchina che sviluppa poca velocità, una controtorpediniera ha fatto il servizio tra la *Couronne* e l'ospedale di Saint Mandrié, per trasportare più rapidamente i feriti

Un ferito è morto nel tragitto; la sesta vittima è spirata sulla tavola operatoria.

Nello spazio di due anni è questo il terzo accidente che funesta la nave *Couronne*, con morti e feriti. Nell'ultima volta, come ora, l'ammiraglio Marquis, prefetto marittimo, era in congedo.

TOLONE, 12. — Ecco i particolari finora noti sull'esplosione avvenuta a bordo della *Couronne*.

Secondo le prime informazioni raccolte dalle autorità l'esercizio del tiro cominciò alle 2.30 pom. nella rada delle Saline di Hyères. Il capitano Darriens, comandante della *Couronne*, aveva tracciato il programma che doveva essere eseguito in questi giorni dalla *Couronne* e dal *Latouche Treville*.

Improvvisamente un pezzo da 164 mm. ha esploso dalla culatta. Quattro uomini sono rimasti uccisi sul colpo ed una ventina sono rimasti feriti e di essi alcuni assai gravemente.

Le prime cure sono state prodigate ai feriti a bordo mentre la *Couronne* faceva rotta su Saint Mandrié per trasportarvi vittime. La *Couronne* è giunta dinanzi a Saint Mandrié portando la bandiera a mezz'asta.

TANGERI, 12. — Si ha da Fez in data 8 corrente: La notizia del passaggio dell'Um er Rebbia da parte di Abd-el-Aziz ha prodotto confusione a Fez.

Mulay Hafid ha riunito i notabili ed ha deciso l'invio a Marrakesch di una mahalla di 5000 uomini al comando di suo fratello Mulay Kebir, di Aissa e di Glaoui.

La partenza ha avuto luogo stamane. Un'altra mahalla destinata a Marrakesch, è partita otto giorni fa da Kemfra traverversando tribù ostili. I Beni Uasain fedeli ad Ab-del-Aziz hanno sconfitto i Beni Tadden partigiani di Mulay Hafid.

TOLONE, 12. — Il trasporto dei feriti in seguito alla esplosione avvenuta a bordo della *Couronne*, all'ospedale di Saint Mandrié, è terminato alle nove di sera. Il contrammiraglio Montferraud, che sostituisce, interinalmente il prefetto marittimo, ammiraglio Marquis, è rimasto all'ospedale finchè il trasporto non fu compiuto.

La cifra ufficiale dei morti è di sei, quella dei feriti di diciannove.

Sei ufficiali sono rimasti feriti dalle scheggie o ustionati, ma nessuno di essi è in pericolo.

Soltanto l'insegna Morreu trovasi in gravissimo stato.

Riportarono gravi contusioni lo insegne di vascello Pointevin e Thevenard, e contusioni leggere il tenente di vascello Vincent e la insegna Decarne.

Lo stato dei quattro marinai feriti è gravissimo; uno di essi ha dovuto subire l'amputazione del braccio destro.

COSTANTINOPOLI, 12. — Il Consiglio dei ministri avrebbe deliberato oggi sulle nuove proposte e sulle richieste presentate dal Comitato dei giovani turchi e si sarebbe occupato pure della vera rivolta scoppiata oggi tra gli impiegati del Ministero delle finanze che sono contrari al nuovo ministro, al riordinamento del Ministero già segnalato e alle destituzioni e alle nomine degli impiegati nuovi. Gli impiegati vogliono che sieno mantenute le condizioni precedenti.

Il Comitato dei giovani turchi fa tutto il possibile per calmare l'eccitamento degli impiegati.

L'ex-maresciallo Fuad pascià è arrivato ed è stato ricevuto da grande folla, da molti ufficiali e dal Comitato ed acclamato entusiasticamente.

I giornali rilevano la poca sicurezza che regna durante la notte nella città a causa dell'amnistia concessa ai delinquenti.

LONDRA, 3. — Il *Times* ha da Pietroburgo: Si conferma che la Russia e il Giappone stanno intavolando trattative per concludere un accordo per la protezione della pesca delle foche nel Pacifico Orientale.

TOLONE, 13 — All'ultima ora non si conferma il numero di dieci morti nell'accidente d'ieri a bordo della *Couronne*, ma si assicura che tre dei feriti si trovano in istato disperato. La popolazione è costernata.

Ad Hyères ed a Tolone i concerti che dovevano avere luogo iersera sono stati soppressi: i concerti militari di Tolone saranno sospesi fino ai funerali.

Stamane verrà costituita una Commissione d'inchiesta, che sarà principalmente composta di ufficiali che hanno fatto parte dello stato maggiore della *Couronne*.

I funerali delle vittime avranno luogo soltanto sabato. Il ministro della marina, Thomson, ha deliberato di farvisi rappresentare. Le salme delle vittime verranno trasportate al loro paese nativo a spese dello Stato.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

12 agosto 1908

Il barometro è ridotto allo zero	0°
L'altezza della stazione è di metri ..	[illegible].0
Barometro a mezzodì	754 47.
Umidità relativa a mezzodì	45
Vento a mezzodì	SW.
Stato del cielo a mezzodì	3/4 nuvolo.
Termometro centigrado	massimo 29.0
	minimo 19 7.
Pioggia in 24 ore	—

12 agosto 1908.

In Europa: pressione massima di 771 al N-W della Francia, minima di 750 sul golfo di Odessa.

In Italia nelle 24 ore: barometro salito sulla Calabria e sulla Sicilia sino a 2 mm., disceso altrove sino a 4 mm. sull'Umbria; temperatura generalmente aumentata.

Barometro: massimo a 76[illegible] sulla Sicilia, minimo 758 sull'alto Adriatico

Probabilità: venti moderati o forti intorno a levante sull'Italia inferiore, tra sud e ponente altrove; cielo vario sull'Italia superiore con pioggie; mare mosso od agitato.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 12 agosto 1908

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente Massima nelle 24 ore	TEMPERATURA precedente Minima nelle 24 ore
Porto Maurizio ...	1/2 coperto	legg. mosso	25 7	20 9
Genova	coperto	calmo	26 9	21 4
Spezia	coperto	calmo	27 0	18 7
Cuneo	1/4 coperto	—	29 6	18 0
Torino	sereno	—	27 7	18 9
Alessandria	3/4 coperto	—	29 7	18 3
Novara	sereno	—	31 9	23 2
Domodossola	—	—	—	—
Pavia	3/4 coperto	—	30 5	19 2
Milano	3/4 coperto	—	32 1	19 2
Como	—	—	—	—
Sondrio ...	1/2 coperto	—	27 8	13 7
Bergamo	3/4 coperto	—	27 0	18 4
Brescia	coperto	—	28 1	19 6
Cremona	coperto	—	29 7	19 7
Mantova ..	3/4 coperto	—	29 1	19 8
Verona ...	coperto	—	30 0	17 5
Belluno	3/4 coperto	—	26 2	18 0
Udine	coperto	—	26 4	16 6
Treviso	coperto	—	29 8	19 3
Venezia	coperto	calmo	27 0	21 6
Padova	coperto	—	27 3	19 4
Rovigo	coperto	—	29 0	18 0
Piacenza	3/4 coperto	—	28 1	18 2
Parma	coperto	—	30 2	20 0
Reggio Emilia	coperto	—	29 6	17 2
Modena	3/4 coperto	—	2[illegible] 0	20 0
Ferrara	3/4 coperto	—	29 1	18 5
Bologna	3/4 coperto		29 0	22 3
Ravenna	sereno	—	26 0	19 0
Forlì	sereno	—	29 0	17 0
Pesaro	sereno	calmo	27 2	20 4
Ancona	1/4 coperto	calmo	28 8	13 0
Urbino	1/4 coperto	—	28 2	18 2
Macerata	velato	—	28 4	19 8
Ascoli Piceno	sereno	—	29 0	18 5
Perugia	3/4 coperto	—	27 2	17 6
Camerino	sereno	-	26 0	17 7
Lucca	3/4 coperto	—	27 2	16 9
Pisa	nebbioso	—	27 0	15 0
Livorno	1/4 coperto	calmo	26 0	18 3
Firenze	sereno	—	[illegible]9 6	16 9
Arezzo	1/2 coperto	—	29 2	15 8
Siena	1/2 coperto	—	27 1	18 6
Grosseto	1/4 coperto	—	30 3	18 2
Roma	1/4 coperto	-	30 9	19 7
Teramo	sereno	—	29 2	17 8
Chieti	sereno	—	25 0	17/8
Aquila	sereno	—	26 3	14 9
Agnone	sereno	—	2[illegible] 7	13 9
Foggia	sereno	—	28 0	18 0
Bari	sereno	calmo	25 8	17 6
Lecce	sereno	—	27 0	16 9
Caserta	sereno	—	30 9	19 2
Napoli	—	calmo	—	—
Benevento	sereno	—	30 7	17 9
Avellino	sereno	—	24 8	13 8
Caggiano	sereno	—	25 5	15 1
Potenza	sereno	—	23 8	16 2
Cosenza	sereno	—	28 0	18 8
Tiriolo	3/4 coperto	—	23 7	12 5
Reggio Calabria ..	sereno	calmo	28 0	22 0
Trapani	3/4 coperto	calmo	27 1	21 1
Palermo	sereno	calmo	32 5	16 0
Porto Empedocle ..	sereno	calmo	27 0	19 5
Caltanissetta ..	sereno	—	27 0	20 0
Messina	sereno	calmo	27 8	21 4
Catania	sereno	calmo	29 3	20 3
Siracusa	sereno	calmo	28 0	20 5
Cagliari	3/4 coperto	legg. mosso	31 6	16 0
Sassari	1/4 coperto	—	27 4	18 9

Direttore G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. RAFFAELE TURINO, *gerente responsabile.*